

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PADOVA
FACOLTÁ DI AGRARIA

TESI DI LAUREA IN PAESAGGIO, PARCHI
E GIARDINI

La normativa delle aree naturali protette:
dalla Legge quadro n.394/1991 al PTCP
della Provincia di Brescia.

Relatore:
Prof. Dina Cattaneo

Laureando:
Clara Tobia
Matricola n. 561492 PPG

Anno accademico 2009-2010

*"Only when the last tree has died and
The last river has been poisoned and
The last fish has been caught,
Will we realise that
We cannot eat money"*

19th Century Cree Indian.

Introduzione	7
1 La legislazione italiana antecedente la legge quadro del 1991	8
2 La “Legge quadro sulle aree protette” 6 dicembre 1991, n. 394	12
2.1 Titolo I - Principi generali	13
2.1.1 Finalità della legge	13
2.1.2 Classificazione delle aree protette	15
2.2 Titolo II - Aree naturali protette nazionali	19
2.2.1 Istituzione delle aree naturali protette nazionali	19
2.2.2 Ente parco.....	20
2.2.3 Comunità del parco	23
2.2.4 Regolamento del parco	23
2.2.5 Piano del parco.....	26
2.2.6 Acquisti, espropriazioni ed indennizzi.....	31
2.2.7 Riserve naturali statali.....	32
2.2.8 Istituzione di aree protette marine	33
2.2.9 Vigilanza e sorveglianza	35
2.3 Titolo III - Aree naturali protette regionali	36
2.3.1 Norme quadro	37
2.3.2 Parchi naturali regionali	38
2.3.3 Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale.....	38
2.3.4 Strumenti di attuazione	39
2.3.5 Vigilanza e sorveglianza	40
2.3.6 Aree contigue	40
3 Il sistema delle aree protette della Regione Lombardia	42
3.1 LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. 86	44
3.1.1 Disposizioni generali	44
3.1.2 Strumenti organizzativi e promozionali.....	46
3.1.3 Regime delle riserve naturali.....	49
3.1.4 Regime dei parchi regionali	57
3.1.5 Regime dei monumenti naturali e delle zone di rilevanza ambientale.....	63
3.1.6 Vigilanza.....	67
3.1.7 Altre disposizioni e norme finanziarie	68
3.1.8 Parchi locali di interesse sovracomunale	69
4 Il ruolo della Provincia di Brescia nella tutela delle aree protette	72
4.1 Cosa è il PTCP	72
4.1.1 Salvaguardia e ricostruzione degli ecosistemi Art. 70. 74	
4.1.2 Tutela della fauna selvatica e della flora spontanea Art. 71.....	75
4.1.3 Boschi Art. 73.....	75
4.1.4 Siepi, filari, fasce tampone boscate Art.74.	77
4.1.5 Alberi di interesse monumentale Art.75.....	78

4.1.6	Aree umide comunque definite Art. 76.	79
4.1.7	Il sistema delle Aree protette Art. 77.	79
4.1.8	Rete Natura 2000 Art. 78.	80
4.1.9	Rete ecologica provinciale Art. 79.	81
4.1.10	Beni paesaggistici Art. 85.	83
4.1.11	Gli ambiti di elevata naturalità Art. 86.	85
4.1.12	Ambiti di contiguità ai Parchi Regionali Art. 87.	86
4.1.13	La rilevanza paesaggistica Art. 91.	86
4.2	La competenza provinciale in materia di PLIS.....	88
Conclusioni	90
Allegati	93
Bibliografia	97
Odografia	99

Introduzione

Con il termine aree protette indichiamo diverse categorie di aree dove sono presenti valori naturalistici da tutelare.

Con la L. 6 dicembre 1991, n.394 “Legge quadro sulle aree protette” sono state definite e classificate le diverse tipologie di aree protette e le linee guida comuni per la gestione delle stesse.

Questo elaborato si pone come obiettivo l’analisi della normativa delle aree protette, sotto l’aspetto della gerarchia delle fonti, della realtà regionale Lombarda, fino a quella della Provincia di Brescia.

Dopo un breve *excursus* storico, sarà approfondita la Legge quadro n.394/1991 con gli elementi fondamentali da cui è composta. In seguito, la L.R. n.86/1983 fornirà la possibilità di comprensione del recepimento delle linee guida nazionali a livello regionale. Per ultimo, si presenta il PTCP della Provincia di Brescia, quale strumento di gestione e pianificazione del territorio, nelle sezioni riguardanti la tutela ambientale e delle aree protette.

1 La legislazione italiana antecedente la legge quadro del 1991

La legislazione italiana in materia di aree protette ha fondamenti di molto antecedenti rispetto alla Legge quadro 6 dicembre 1991, n.394. Essa ha visto l'istituzione, attraverso provvedimenti normativi statali autonomi collocati in tempi diversi, di singoli parchi statali.

Si collocano nei c.d. *"parchi storici"*:

- *"Costituzione di un «parco nazionale» presso il gruppo del «Gran Paradiso» nelle Alpi Graie."* - Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584 (in Gazz. Uff., 13 dicembre 1922, n. 291). Decreto convertito in l. 17 aprile 1925, n. 473 (in Gazz. Uff., 5 maggio 1925, n. 104).
- *"Conversione in legge, con modificazioni, del r. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo"* - Legge 12 luglio 1923, n. 1511.
- *"Costituzione del Parco Nazionale del Circeo"* - Legge 25 gennaio 1934 n. 285.
- *"Costituzione del Parco Nazionale dello Stelvio"* - Legge 24 aprile 1935, n. 740.
- *"Istituzione del Parco Nazionale della Calabria"* - Legge 2 aprile 1968, n. 503.

Le caratteristiche di questa prima fase legislativa si identificano essenzialmente in questi punti:

a) carenza di una pianificazione del territorio nazionale funzionale all'individuazione delle aree da

destinare a parco o a riserva naturale;

b) carenza di una pianificazione del territorio all'interno delle singole aree, mirata alla tutela dei valori naturalistici ed alla armonizzazione di quest'ultima con la incentivazione della funzione turistico - ricreativa e con la protezione degli interessi economici delle popolazioni residenti;

c) carenza nella fase dell'istituzione dell'area e in quella della sua gestione, di un adeguato coinvolgimento degli Enti locali nel cui territorio ricade l'area protetta esponenziali degli interessi delle popolazioni residenti.

La seconda fase dell'intervento legislativo nazionale è caratterizzata dall'istituzione di aree protette regionali, a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative concernenti gli interventi per la protezione della natura, le riserve ed i parchi regionali disposto dall'Art. 83 "interventi per la protezione della natura" del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Le caratteristiche dell'intervento regionale si identificano sostanzialmente nei seguenti punti:

a) maggiore attenzione alla programmazione sia in relazione alla individuazione all'interno del territorio regionale delle aree da destinare a parco o riserva (attraverso il c.d. "piano regionale dei parchi e delle riserve"), sia all'interno delle singole aree protette, dove la tutela dei diversi interessi che ad esse fanno capo viene realizzata attraverso piani che individuano le differenti destinazioni d'uso del territorio in esse compreso;

b) maggiore coordinamento con gli Enti locali

esponenziali degli interessi delle popolazioni residenti all'interno delle aree protette, sia nella individuazione delle aree da destinare a parco o a riserva, sia nella gestione delle medesime (talvolta il modello organizzativo della gestione del parco è quello della creazione di un consorzio di Enti locali che insistono sul territorio del parco al quale viene affidata la gestione di quest'ultimo).

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, all'Art.83, 4° comma, aveva previsto anche la possibilità di istituire aree protette interregionali su iniziativa del Governo, con delibere coordinate delle Regioni interessate.

La tutela ambientale si caratterizzava, infatti, come sub-funzione dell'urbanistica codificata dal D.P.R. 616/77 quale materia di competenza legislativa ed amministrativa regionale concernente "la disciplina dell'uso territoriale, comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e di trasformazione del suolo nonché la protezione dell'ambiente" (Art. 80).

L'ordinamento, tuttavia, unitamente alla giurisprudenza della Corte costituzionale ha registrato un sempre più marcato mutamento, in senso restrittivo, delle competenze regionali in materia ambientale che è stata, invece, progressivamente disciplinata dallo Stato in una sfera di attribuzioni e compiti sempre più vasta e complessa. (Palmieri N., 2003)

Il trasferimento alle Regioni della competenza in

materia di aree protette, aveva però aperto il problema relativo alla esigenza di definire correttamente le funzioni riservate, rispettivamente, allo Stato e alle Regioni in materia di aree protette nazionali, alla luce della circostanza che se da un lato la competenza in materia era stata trasferita alle Regioni, dall'altro lato esistevano ancora parchi e riserve statali precedentemente creati e gestiti dallo Stato. A tale proposito l'Art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 demandava la soluzione dell'annosa questione ad una legge statale da emanarsi entro il 31 dicembre 1979, chiamata a definire, per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve naturali dello Stato all'epoca esistenti, la disciplina inerente la ripartizione delle competenze fra Stato, Regioni e Comunità Montane, ferma restando l'unitarietà dei parchi e delle riserve. (Ferrucci N., 2006)

2 La “Legge quadro sulle aree protette” 6 dicembre 1991, n. 394

Il legislatore è intervenuto in materia in ottemperanza all'Art.83 del d.P.R. del 1977, solo nel 1991, con la legge 6 dicembre 1991, n. 394 *“Legge quadro sulle aree protette”*, emanata dunque con notevole ritardo rispetto al termine del 31 dicembre 1979, fissato dall'Art. 83 del d.P.R. n. 616 del 1977, dovuto ai problemi della definizione dei rapporti tra Stato e Regioni, ed all'inserimento all'interno dell'apparato statale del Ministero dell'Ambiente, istituito nel 1986, con la legge 8 luglio 1986, n. 349 *“Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale”*. (Ferrucci N. 2006)

Con la legge n. 394/91 si è riusciti finalmente a introdurre un nuovo modo di considerare la natura, il suo valore universale e umano, anche attraverso l'elaborazione delle indicazioni contenute in diverse Convenzioni Internazionali. L'importanza che gli ambienti naturali hanno per la vita delle comunità che vi abitano e che ne usufruiscono è posta in primo piano, ma l'elemento innovativo della legge è racchiuso nella sua volontà di stimolare una valorizzazione delle risorse culturali e sociali insieme a quelle naturali. (http://www.legambiente.eu/documenti/2003/0305LeggeQuadroAreeProtette/intro_legge_quadro.php)

Il provvedimento presenta la caratteristica struttura di legge quadro che contiene principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, in linea con il principio generale

sancito dal d.P.R. n.616 del 1977, in forza del quale nelle materie trasferite alla competenza delle Regioni, lo Stato conserva un potere di indirizzo e di coordinamento che si estrinseca nella redazione di norme di principio quali appunto quelle contenute nelle leggi quadro. (Ferrucci N., 2006)

2.1 Titolo I - Principi generali

2.1.1 Finalità della legge

“Art. 1

Finalità e ambito della legge

1. La presente legge, [...] detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. [...]

Fondamentalmente, si possono individuare cinque funzioni essenziali, che sono, come detto, diverse priorità a seconda dei casi:

- 1 — la **tutela ambientale**;
- 2 — la **ricreazione**;
- 3 — l'**educazione**;
- 4 — la **ricerca scientifica**;
- 5 — lo **sviluppo socio-economico**.

La **tutela dell'ambiente** è e resta la funzione principale dei parchi e lo scopo primario con cui essi vengono istituiti. Viene attuata, tuttavia, a diversi livelli, i cui estremi sono rappresentati, da un lato, dalla protezione totale, senza alcun intervento da parte dell'uomo (è il caso, ad esempio, delle riserve naturali integrali o delle aree wilderness americane), dall'altro, dalla possibilità di “utilizzare” la risorsa protetta, ad esempio in termini sia semplicemente di accesso e

fruizione turistica che di vero e proprio sfruttamento economico, sempre compatibilmente al suo mantenimento nel tempo.

La **ricreazione** è un'altra funzione importante dei parchi, alla base ad esempio della creazione di molti parchi inglesi. È legata alla bellezza naturalistica e paesaggistica delle aree protette, nonché alla necessità, sempre più sentita soprattutto da parte delle popolazioni che risiedono nelle aree urbane, di trascorrere qualche ora all'aria aperta in un ambiente sano e di poter praticare diversi tipi di sports.

La **funzione educativa** è legata alla possibilità di far conoscere "dal vivo" gli ambienti naturali, le specie animali e vegetali che in essi vivono e i complessi rapporti che li legano. I parchi sono così oggi meta di numerose gite da parte di scolaresche e gruppi culturali in diverso modo interessati al contatto con la natura.

La funzione di **ricerca scientifica** viene esplicitata in quanto le aree protette costituiscono ambienti naturali in buono stato di conservazione e consentono quindi lo studio scientifico della vita delle specie animali e vegetali in condizioni naturali.

Infine, la funzione di **sviluppo socio-economico** delle comunità locali che, come accennato, sta assumendo un peso sempre più importante nella creazione delle aree protette, è legata alle possibilità, offerte dal parco alle popolazioni che in esso vivono, di sfruttare in modo razionale e duraturo le risorse naturali di cui è dotato,

nonché le opportunità provenienti dall'afflusso turistico richiamato dalle sue bellezze naturali.

Appare chiaro che nessuna di queste cinque funzioni esclude necessariamente le altre; al contrario, si sta sempre più affermando una visione di parco a funzioni multiple, in cui le diverse finalità istitutive si armonizzano e si completano. Questo fatto è reso possibile anche da una "zonizzazione" con la presenza, all'interno del parco, di aree in cui localmente si ha prevalenza di una funzione sull'altra secondo una ben precisa pianificazione. (Viola F., 1999)

2.1.2 Classificazione delle aree protette

In questo quadro, l'articolo in esame [Art. 2] tenta di distinguere i parchi dalle riserve e i parchi nazionali e le riserve statali dai parchi regionali e dalle riserve naturali regionali.

Innanzitutto si comincia a operare una distinzione tra parchi nazionali e parchi naturali regionali e si precisa che "i parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale, per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future", mentre i parchi naturali regionali "sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di

mare prospicienti la costa, di valore naturalistico ed ambientale che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali".

Tuttavia, a ben vedere, esistono dei criteri scriminanti tra le due categorie. Per l'identificazione dei parchi nazionali, determinante sembra il concetto dell'ecosistema intatto o parzialmente alterato, nonché dell'interesse internazionale o nazionale per le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, interesse che è da determinare in base ai valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi. Se si confrontano questi criteri con quelli stabiliti per identificare i parchi naturali regionali, appare evidente che per questi ultimi non si fa cenno agli ecosistemi e si parla semplicemente di "sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi", mentre tra i valori da prendere in considerazione non si ricorda quello scientifico e si sottolinea quello ambientale (posto accanto a quello naturale), del quale non si fa cenno a proposito dei parchi nazionali.

Se ciò è esatto, se ne dovrebbe dedurre che la scriminante di fondo per distinguere il parco nazionale da quello regionale è nel fatto che nel primo caso l'area da tutelare ha un valore intrinseco oltre che in relazione all'uomo, mentre nel secondo caso l'area ha valore soprattutto in relazione alla fruizione antropica. Infatti il valore del bene in sé è manifestato dal concetto di

ecosistema (che si inserisce in più ampi ecosistemi) e dal valore scientifico e naturalistico, mentre il valore relazionale del bene è sottolineato dal valore ambientale. Ciò non significa, ovviamente, che il parco nazionale non sia oggetto di fruizione; significa solo che si tratterà di particolari fruizioni, che vanno da quella scientifica a quella estetica, culturale, educativa e ricreativa, e che si svolgeranno nell'ambito di un rapporto diretto con la natura e rispettoso di questa.

In sostanza sembra che si possa affermare che l'interesse internazionale o nazionale è determinato dalla presenza di uno o più ecosistemi, ovvero dal valore naturalistico e scientifico dell'area, mentre l'interesse regionale è determinato dal valore soprattutto di fruizione dell'area. In una sola parola, come sopra si diceva, l'interesse internazionale o nazionale risiede nel valore intrinseco del bene, mentre l'interesse regionale o locale risiede nel suo valore antropico.

In questa prospettiva, si riesce a spiegare anche la distinzione tra parchi nazionali e regionali da un lato e riserve statali e regionali dall'altro: in sostanza la distinzione tra parchi e riserve.

Se si tiene presente che "le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche", si capisce subito che le riserve, alla pari dei parchi nazionali, si muovono sul piano del valore intrinseco del bene e, a differenza

degli stessi parchi nazionali, si riferiscono a valori intrinseci ancor più rilevanti, quelli che attengono alla conservazione della vita animale e vegetale. Non potrebbe diversamente spiegarsi il riferimento alle specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna e agli ecosistemi importanti per la diversità biologica e le risorse genetiche. Nelle riserve, il valore naturalistico e scientifico è spinto al massimo e, proprio per questo, le riserve possono avere (anche se non è detto espressamente dalla legge) anche un'estensione ben più ridotta rispetto a quella dei parchi.

A questo punto, la distinzione tra riserve statali o regionali sulla base degli interessi in esse rappresentati diventa problematica. Se l'interesse che spinge a creare una riserva è addirittura maggiore (sotto il profilo naturalistico e scientifico) di quello che spinge a creare un parco nazionale, come si potrà distinguere una riserva statale da una riserva regionale? La legge tuttavia insiste nell'affermare che le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati, e allora non c'è altra via possibile d'interpretazione da seguire se non quella della maggiore o minore rilevanza e importanza delle specie, degli ecosistemi e della loro varietà biologica e genetica. Si vuol dire, in altri termini, che sarà molto difficile in concreto stabilire una chiara linea di demarcazione tra i due tipi di riserve naturali, ma ciò non ha particolare rilievo, poiché ciò che conta è che le riserve naturali siano istituite o dallo Stato o dalle regioni. (Ceruti G., 1996)

2.2 Titolo II - Aree naturali protette nazionali

2.2.1 Istituzione delle aree naturali protette nazionali

L'istituzione di parchi nazionali e la loro delimitazione in via definitiva sono attribuite alla competenza statale, esercitata mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate o previa intesa con esse, se si tratta di regioni a statuto speciale o di una provincia autonoma (Art. 8, cc. 1 e 3). Per le riserve naturali statali è richiesta più o meno la stessa procedura, tranne che per l'atto formale, individuato nel decreto del Ministro dell'ambiente, in luogo del decreto del Presidente della Repubblica (Art. 8, c. 2).

L'applicazione dei principi generali dell'ordinamento delle aree protette, e in particolare l'esigenza di evitare contrasti e frammentazioni nel governo dei territori protetti, implica che nei parchi nazionali che ricadono nel territorio di più regioni sia comunque assicurata una gestione unitaria, anche laddove risultino coinvolte regioni speciali o province autonome (Art. 8, c. 4). La costituzione dell'Ente parco richiede, in ogni caso, una copertura legislativa (Art. 8, c. 6), fatta eccezione per i parchi storici, già dotati di leggi istitutive, ed i parchi istituiti dalla stessa legge quadro (Art. 34, cc. 1 e 2; Art. 35, cc. 1,3,4 e 5).

2.2.2 Ente parco

Con il nuovo regime introdotto dalla legge n. 394/1991 il parco nazionale ha esplicita natura di ente pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente; la sede legale e amministrativa deve trovarsi nel territorio del parco (Art. 9, c. 1).

Le competenze dell'Ente parco sono ripartite dall'Art. 9 della legge quadro tra alcuni organi (il Presidente, il Consiglio direttivo e l'eventuale Giunta esecutiva da questo eletta nel suo seno, il Collegio dei revisori dei conti e la Comunità del parco), nei quali la legge articola e incardina i diversi livelli dell'interesse pubblico naturalistico.

Il **Presidente** del parco è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale. Non è richiesta, ai fini della nomina, alcuna particolare qualificazione personale, professionale o scientifica. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente parco, oltre a funzioni di coordinamento interno; esercita i poteri del Consiglio in caso di necessità e urgenza, sottoponendo i relativi atti alla ratifica consiliare nella prima seduta utile; esercita le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio direttivo e adotta i relativi provvedimenti (Art. 9, c. 3).

Il **Consiglio direttivo** è composto dal Presidente e da dodici membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, sentite le regioni interessate, scelti tra i

rappresentanti della Comunità del parco o tra persone che presentino particolari requisiti personali, scientifici o professionali in materia di conservazione della natura, secondo le seguenti modalità: a) cinque, su designazione della Comunità del parco; b) due, su designazione delle associazioni di protezione ambientale; c) due, su designazione dell'Accademia nazionale dei Lincei, della Società botanica italiana, dell'Unione zoologica italiana, del Consiglio nazionale delle ricerche e delle Università degli studi con sede nelle province nei cui territori ricade il parco; d) uno, su designazione del Ministro delle politiche agricole (già dell'agricoltura e delle foreste); e) due, su designazione del Ministro dell'ambiente (Art. 9, c. 4).

Il Consiglio direttivo ha competenza in merito a tutte le questioni generali, in particolare sui bilanci, approvati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'economia (già del tesoro), sui regolamenti e sulla proposta di piano per il parco; esprime parere vincolante sul piano pluriennale economico sociale (Art. 9, c. 8).

Il controllo interno sulla gestione contabile è affidato a un **Collegio di revisori dei conti** ed è esercitato sulla base delle norme della contabilità generale dello Stato e dei regolamenti di contabilità del parco, approvati dal Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'ambiente. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'economia ed è formato da tre componenti, scelti fra funzionari della Ragioneria generale dello Stato o fra revisori ufficiali,

due dei quali designati dal Ministro dell'economia e uno dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate; la nomina avviene per decreto del Ministro dell'economia (Art. 9, c. 10).

Il **Direttore** del parco, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente, viene scelto nell'ambito di una rosa di tre candidati, proposti dal Consiglio direttivo, tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente e al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli.

Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato, per una durata non superiore a cinque anni (Art. 2, c. 25, legge n. 426/1998).

In ordine al personale dell'Ente parco, la legge quadro opera un implicito rinvio alla disciplina comune dell'impiego presso enti pubblici istituzionali, rapportando il dimensionamento qualitativo e quantitativo dell'organico alla effettiva disponibilità di risorse assegnate. E' prevista la possibilità di un ampio ricorso all'assunzione a contratto, secondo i contratti collettivi vigenti per il settore agricolo-forestale, di personale tecnico e di manodopera. Per compiti, progetti e funzioni qualificate in rapporto ai problemi specifici dei settori di attività del parco, è prevista la possibilità di ricorso a forme di consulenza scientifica o professionale. (Cattaneo D. et al., 2001)

2.2.3 Comunità del parco

Una tipologia di collaborazione “politica” è ottenuta incastonando nell’organizzazione giuridica dell’ente di gestione dei parchi nazionali un organo rappresentativo degli enti locali territoriali, la **Comunità del parco** (Art. 10, legge n. 394/1991), le cui funzioni, di natura consultiva, sono in parte obbligatorie (in ordine agli atti fondamentali degli organi di gestione del parco) e in parte deliberative (in ordine al piano pluriennale economico e sociale, sul quale incide però in misura determinante il parere vincolante del Consiglio direttivo del parco). Il parere della Consulta è obbligatorio, in particolare, sul regolamento e sul piano del parco, sui bilancio e sul conto consuntivo, nonché, ai sensi dell’Art. 2, c. 27, della legge n. 426/1998, sullo statuto dell’Ente parco.

La Comunità del parco è composta dai presidenti delle regioni e delle province, dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricompresi i confini del parco. (Cattaneo D. et al., 2001)

2.2.4 Regolamento del parco

Il particolare gioco del rapporto tra piano del parco e regolamento, nel sistema della legge quadro, viene a costituire il perno fondamentale della gestione del parco e del controllo di tutti gli interessi privati e pubblici, in funzione di attuazione e tutela dell’interesse pubblico naturalistico.

Lo statuto del parco, che viene formulato dal Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità del parco, ed adottato con decreto del Ministro dell'ambiente (Art. 2, c. 25, legge n. 426/1998), svolge il consueto ruolo di stabilire le regole degli equilibri interni per il governo e l'amministrazione dell'Ente, nonché le modalità di partecipazione popolare e le forme di pubblicità degli atti (Art. 9, c. 9).

Il lunghissimo Art. 11, riguardante il regolamento del parco, esordisce al primo comma affermando che "esso disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco". A questo proposito occorre innanzitutto rilevare come all'interno delle aree protette sia escluso l'esercizio di ogni attività, in quanto suscettibile di ledere l'interesse pubblico naturalistico. Al terzo comma del medesimo articolo, infatti, viene espressamente stabilito il divieto generale di "attività e opere" che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette, e ai rispettivi habitat, con la sola eccezione espressamente prevista per i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali di cui al quinto comma dell'Art. 11. La particolare formulazione della norma, in realtà, induce più propriamente ad affermare che il divieto assoluto non attenga a qualsiasi attività, ma solo a quelle in sé lesive dell'interesse protezionistico. Il procedimento di enucleazione previsto dalla legge è infatti positivo: all'autorità del parco viene delegata la competenza a selezionare non le attività vietate, ma le attività permesse, che successivamente dovranno essere

regolamentate al fine di armonizzarne l'esercizio con le finalità naturalistiche, in quanto non suscettibili di compromettere la protezione della natura del parco.

La procedura di formazione della fonte regolamentare muove dall'adozione, che spetta al Consiglio direttivo, sentito il parere della Comunità. Nelle previsioni della legge, l'adozione del regolamento è cronologicamente, giuridicamente e concettualmente collegata all'approvazione del piano per il parco (il primo comma dell'Art. 11 prevede che il regolamento sia adottato "anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco" e comunque "non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo"); anche se i due strumenti si muovono a livelli di valutazione ed efficacia giuridica diversi e hanno natura differente, infatti, perseguono la medesima finalità.

L'approvazione del regolamento spetta al Ministro dell'ambiente, previo parere degli enti locali interessati e comunque d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, ed entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In tale lasso di tempo i comuni debbono adeguare i loro regolamenti alle disposizioni del regolamento del parco, che sarà comunque prevalente in caso di decorso infruttuoso del termine e, si deve ritenere, anche in caso di adeguamento parziale o difforme (Art. 11, c. 6). (Cattaneo D. et al., 2001)

2.2.5 Piano del parco

Il piano per il parco è un piano territoriale concepito con finalità di tipo ambientale, ammettendo il perseguimento di interessi diversi solo se compatibili e funzionali nei confronti dell'interesse unitario e speciale tutelato. L'Art. 12 della legge quadro sovraordina il piano per il parco a "qualsiasi altro strumento di pianificazione" (statale, regionale, di enti di settore); affida il compito di predisporre il piano all'Ente parco, consentendo a quest'ultimo di svolgere un ruolo dinamico e pervasivo in tutta la procedura di approvazione che, in caso di contrasto, passa di competenza del Consiglio dei Ministri; attribuisce al piano efficacia vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati. In tal modo, attraverso il doppio binario costituito dal piano e dal regolamento, viene a costruire un formidabile sistema di sbarramento normativo trasversale, derogatorio rispetto a qualsiasi ordinamento di settore. Il meccanismo si snoda attraverso i seguenti passaggi:

- il **piano per il parco** individua le attività consentite, cioè quelle compatibili con l'interesse pubblico naturalistico, anche mediante la suddivisione del territorio del parco in zone corrispondenti a diverse gradazioni di protezione (Art. 12, cc. 1 e 2);

- il **regolamento del parco** stabilisce le eventuali deroghe ai divieti (Art. 11, c. 4);

- il regolamento disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco (Art. 11, c. 1); la legge prevede un'elencazione di carattere non esclusivo

(Art. 11, c. 2), nel senso che il regolamento del parco può prevedere fattispecie ulteriori; l'elenco ha comunque anche la funzione di indicare una tipologia di interventi in un certo senso prioritaria ed essenziale;

- piano e regolamento risultano intangibili da parte delle normazioni generali e di settore, rispetto alle quali opera la specialità della disciplina negativa, cioè di generale divieto di qualsiasi compromissione dell'ambiente naturale posta dalla legge quadro, che può essere sospesa o derogata soltanto in forza di un'esplicita previsione legislativa di pari rango;

- il **nulla osta**, nella misura in cui “verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento” e gli interventi, impianti e opere all'interno del parco (Art. 13), si limita a riconoscere dette attività come consentite.

Pur non individuando un'elencazione tassativa, il primo comma dell'Art. 12 prevede alcuni contenuti “obbligatori” del piano per il parco:

a) l'organizzazione generale del territorio e la sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, di godimento e di tutela;

b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative, con riferimento alle varie aree o parti del piano;

e) accessi e percorsi veicolari e pedonali;

d) sistemi di attrezzature e servizi per le varie funzioni sociali del parco;

e) direttive e criteri per gli interventi su fauna, flora e sull'ambiente naturale in genere, ancorché di competenza di altre amministrazioni.

La legge individua anche i criteri per la zonizzazione, corrispondente alla rappresentazione territoriale delle varie ipotesi di graduazione dell'interesse naturalistico e protezionistico, prevedendo quattro aree tipo, a variazione progressiva d'intensificazione e tipologia qualitativa dei meccanismi di protezione (Art. 12, c. 2). Nella prima forma di area la legge esclude qualsiasi intervento di trasformazione ed attività umana in genere; si tratta delle riserve integrali, all'interno delle quali "l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità". Il secondo modello è quello delle riserve generali orientate, in cui la legge stessa consente la realizzazione di alcune opere e attività tassativamente elencate: realizzazione d'infrastrutture strettamente necessarie, secondo le indicazioni del piano e del regolamento; opere di manutenzione delle opere esistenti; attività di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco; utilizzazioni produttive "tradizionali". Nelle aree del terzo tipo sono consentite alcune attività economiche artigianali, di pesca e raccolta, e agro silvo-pastorali, purché preesistenti all'insediamento del parco e secondo i criteri generali fissati dal regolamento. Il quarto tipo di area comprende le zone appartenenti all'ecosistema del parco, ma più interessate dal processo storico di antropizzazione, nelle quali sono consentite le

attività economiche compatibili e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori, individuate dal piano del parco e disciplinate dal regolamento.

Il procedimento di formazione del piano parte con la predisposizione del progetto, di competenza dell'Ente parco, entro diciotto mesi dalla sua istituzione; la Comunità del parco partecipa alla definizione dei criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco (Art. 2, c. 30, lettera b, legge n. 426/1998). In caso di inosservanza dei termini da parte della regione o dell'Ente parco, è previsto l'esercizio del controllo sostitutivo mediante commissariamento *ad acta* da parte del Ministro dell'ambiente (Art. 12, cc. 3 e 5).

Sul piano adottato dalla regione interviene un meccanismo procedurale abbastanza complesso, che muove dal deposito del testo adottato, in funzione di pubblicità, presso i comuni, le comunità montane e le sedi regionali. Tale pubblicazione ha la durata di quaranta giorni, entro i quali chiunque può presentare osservazioni scritte, dirette all'Ente parco, che su di esse esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere. Entro i successivi centoventi giorni, la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate.

Successivamente, d'intesa con l'Ente parco, sui contenuti del piano relativi alle zone a protezione "forte", e d'intesa con i comuni interessati, limitatamente alla parte del piano relativa alla zona di sviluppo socioeconomico, la regione procede alla approvazione finale del piano, che deve intervenire entro e non oltre ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco. Qualora il piano, scaduto il biennio, non sia ancora approvato, alla regione si sostituisce un comitato misto composto da rappresentanti del Ministro dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, che ha quattro mesi di tempo per promuovere le intese tra regione, parco e comuni. Scaduto inutilmente tale ulteriore termine, il Ministro dell'ambiente rinvia la questione al Consiglio dei Ministri, che decide in via definitiva (Art. 12, e. 4).

Il piano viene modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni (Art. 12, e. 6). Il piano sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici, e sostituisce ogni altri strumento di pianificazione (Art. 12, e. 7). Il piano per il parco viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della regione, ed è immediatamente vincolante nei confronti dei privati e delle amministrazioni (Art. 12, e. 8).

In base all'Art. 14, primo comma, della legge quadro, la Comunità del parco opera nel senso di promuovere iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del

parco e nei territori adiacenti, sempre nel rispetto delle finalità istitutive dell'area naturale protetta, nonché dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento. A tal fine la Comunità del parco predispone, contestualmente all'elaborazione del piano per il parco, un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti.

Il piano socioeconomico, che ha durata quadriennale e sul quale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio direttivo, viene approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione viene rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente, il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri (Art. 14, e. 2). (Cattaneo D. et al., 2001)

2.2.6 Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

Precedentemente all'entrata in vigore della legge quadro sulle aree protette, i modelli amministrativi di acquisizione di aree risultavano disordinati e frammentari, sebbene quasi tutte le leggi istitutive dei parchi nazionali prevedessero esplicitamente la competenza dell'organismo di gestione in ordine ai procedimenti. Naturalmente non si escludeva, anzi era in qualche modo suggerito, il ricorso all'acquisizione mediante atti di tipo privatistico, che finivano per divenire scelte di gestione, con il risultato utile, rilevato in dottrina, di non generare tensioni con le popolazioni

residenti. Talora, vi erano norme attributive di poteri di acquisizione temporanea.

Con la legge n. 394/1991 viene stabilito che l'assorbimento di aree private nel regime di disponibilità diretta dell'ente parco mediante contratti di locazione, oppure attraverso l'acquisizione, in forma privatistica, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5 dello stesso articolo, sia programmato, in relazione alle disponibilità finanziarie risultanti da un apposito capitolo del bilancio, mediante la formulazione di uno specifico documento in cui siano anche indicate le priorità (Art. 15, c. 7). Naturalmente, il programma di acquisti e indennizzi dovrà risultare conforme agli atti fondamentali del parco. (Cattaneo D. et al., 2001)

2.2.7 Riserve naturali statali

L'Art. 17 della legge n. 394/1991, riferendosi alle riserve naturali statali di nuova costituzione, attribuisce al Ministro dell'ambiente, che provvede con lo stesso decreto istitutivo, il potere di determinare i confini della riserva ed il relativo organismo di gestione, di stabilire le finalità istitutive, le caratteristiche ed i vincoli principali (ai quali vanno aggiunti comunque i divieti ex lege di ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi e di accesso alle persone non autorizzate alle riserve naturali integrali: Art. 17, e. 2), nonché le direttive e i criteri per la formazione del piano di gestione della riserva e del relativo regolamento attuativo.

La norma richiede che il piano ed il regolamento siano adottati dal Ministro dell'ambiente, sentite le regioni a statuto ordinario e d'intesa con le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo della riserva stessa. (Cattaneo D. et al., 2001)

2.2.8 Istituzione di aree protette marine

In base al primo comma dell'art. 18 della legge quadro, le aree protette marine vengono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile e d'intesa con il Ministro dell'economia. *"[...]L'istruttoria preliminare è in ogni caso svolta, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.*

*3. Il decreto istitutivo contiene tra l'altro la denominazione e la delimitazione dell'area, gli obiettivi cui è finalizzata la protezione dell'area e prevede, altresì, la concessione d'uso dei beni del demanio marittimo e delle zone di mare di cui all'art. 19, e. 6."*¹

Il procedimento istitutivo delle aree protette marine tende quindi a omologarsi con quello previsto per le aree protette in genere, venendo meno l'esigenza del "concerto" con il Ministro della marina mercantile, oggi soppresso, le cui funzioni di tutela dell'ambiente marino sono state trasferite al Ministro dell'ambiente

¹ Art. 18, comma 1 e 2, Legge 6 dicembre 1991, n.394.

La gestione dell'area protetta marina, nella legge quadro sulle aree protette così come nella legge sulla difesa del mare, viene affidata all'Ispettorato centrale per la difesa del mare, trasferito al Ministero dell'ambiente il quale gli ha subito attribuito in via transitoria le funzioni di ordinaria amministrazione degli affari riguardanti la tutela e la difesa dell'ambiente marino.

La gestione dell'area protetta marina, nella legge quadro sulle aree protette così come nella legge sulla difesa del mare, viene affidata all'Ispettorato centrale per la difesa del mare, trasferito al Ministero dell'ambiente il quale gli ha subito attribuito in via transitoria le funzioni di ordinaria amministrazione degli affari riguardanti la tutela e la difesa dell'ambiente marino.

Ai sensi dell'art. 19, primo comma, della legge quadro n. 394/1991, per l'eventuale gestione delle aree protette marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti capitanerie di porto. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione dell'area protetta marina può essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni riconosciute.

*"2. Qualora un'area marina protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, le gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima."*²

² Art. 19, comma 2, Legge 6 dicembre 1991, n.394.

Nelle aree protette marine (Art 19, c. 3) sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area. In particolare, sono vietati: a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici; b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; c) lo svolgimento di attività pubblicitarie; d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura; e) la navigazione a motore; f) ogni forma di scarica di rifiuti solidi e liquidi.

*"7. La vigilanza e la sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata delle Capitanerie di porto, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n.979."*³

2.2.9 Vigilanza e sorveglianza

In riferimento alle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, la legge n. 394/1991 attribuisce al Ministro dell'ambiente la potestà di vigilanza in genere (Art. 9, c. 1) e, più specificamente, di vigilanza sulla gestione dell'area protetta (Art. 21, c. 1).

E' intuitivo come gran parte della effettività della tutela nel sistema della protezione integrale delle aree protette si giochi sul terreno della natura, dimensione ed efficienza delle attività di sorveglianza. L'Art. 21 della legge quadro attribuisce questa competenza al Corpo forestale dello Stato, mediante la dislocazione e

³ Art. 19, comma 7, Legge 6 dicembre 1991, n.394.

l'attribuzione alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e degli Enti parco di strutture e personale del Corpo forestale, secondo criteri da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle risorse agricole. (Cattaneo D. et al., 2001)

2.3 Titolo III - Aree naturali protette regionali

Sebbene la legge quadro dedichi alle aree protette regionali uno specifico titolo, il terzo, non si deve commettere l'errore di circoscrivere a tale titolo la funzione di dettare le disposizioni di cornice per la legislazione regionale in materia, costituendo la legge un corpus normativo compatto e non sezionabile, sorretto da un substrato unitario, l'interesse pubblico naturalistico enunciato dall'Art. 1. Ne deriva che i modelli costruiti per i parchi nazionali, ad esempio, debbono considerarsi utilizzabili anche per le riserve statali o per i parchi e le riserve regionali.

Nel senso suddetto va inteso il disposto dell'Art. 1, che collega strettamente l'istituzione e la gestione delle aree protette all'unica finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale, senza distinguere tra la forma "statale" e la forma "regionale" dei relativi modelli di protezione. Ciò significa che quando non sia diversamente disposto dalla legge quadro, alle aree protette regionali si applicherà il regime previsto per i parchi nazionali, configurato come forma generale della protezione, in quanto esso estrinseca al massimo livello quel regime speciale di tutela e di gestione che

costituisce il tratto di identificazione giuridica della categoria delle aree protette.

Una prima considerazione evidenzia dunque come il nucleo della legge quadro sia un sistema di protezione integrale e speciale, territorialmente delimitato, ma rigidamente esclusivo di ogni tendenza di "ammorbidente" della struttura protettiva. Il modulo del parco nazionale viene pertanto proiettato all'interno delle scelte regionali, che possono introdurre sì variazioni di forma e talora anche di sostanza, ma sempre entro il limite della effettività, della unitarietà, della specialità e della globalità della tutela.

2.3.1 Norme quadro

Gli elementi fondamentali che disegnano i lineamenti delle aree protette regionali, emergenti dalla nuova disciplina, sono sinteticamente descritti nel modello seguente: un'area territorialmente definita, un organismo di gestione dotato di poteri amministrativi di tutela, un piano naturalistico di protezione, un regolamento, un piano socioeconomico. Risulta obbligata anche la modellistica della collaborazione strutturale, sotto forma di partecipazione dei poteri locali ai procedimenti istitutivi e alla gestione dell'area protetta (artt. 22, cc. 1, 23 e 24).

Così, ai sensi dell'art. 22 della legge quadro n. 394/1991, costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree protette regionali: a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area

protetta, partecipazione che si realizza attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio; b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco; c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta; ci) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale, di regolamenti delle aree protette; e) la possibilità di affidare la gestione alle comunioni familiari montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agro-silvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse. (Cattaneo D. et al., 2001)

2.3.2 Parchi naturali regionali

La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto gestore del parco, indica gli elementi del piano e del regolamento del parco.

2.3.3 Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale

L'Art. 24 definisce la possibilità di ciascun parco naturale regionale ad avere, tramite apposito statuto, una propria forma organizzativa. Dovranno essere indicati:

- i criteri per la composizione del consiglio direttivo;
- la designazione del presidente e del direttore;
- la composizione e i poteri del collegio revisore dei conti (in cui deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministero del tesoro)⁴
- le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari;
- la costituzione della comunità del parco.

2.3.4 Strumenti di attuazione

Ai sensi dell'Art. 25 della legge n. 394/1991, gli strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.

Il piano per il parco, che sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello (Art. 25, secondo comma), viene adottato dall'organismo di gestione del parco e successivamente approvato dalla regione.

Al fine di favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, attraverso la predisposizione di un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano, la cui successiva approvazione è demandata alla regione, viene adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente

⁴ Art. 24, comma 2, Legge 6 dicembre 1991, n.394.

interessati, e può essere aggiornato annualmente (Art. 25, terzo comma). (Cattaneo D. et al., 2001)

2.3.5 Vigilanza e sorveglianza

Ai sensi dell'Art. 27, c. 1, la vigilanza sulla gestione delle aree demaniali protette regionali spetta alla regione; laddove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni, l'atto istitutivo deve determinare le intese per l'esercizio della vigilanza.

Per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali è prevista la possibilità di stipulare specifiche convenzioni con il Corpo forestale dello Stato, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole (Art. 27, c. 2).

2.3.6 Aree contigue

Ai sensi dell'art. 32, e. 1, della legge quadro "le regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi e le misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue alle aree protette".

L'art. 32, secondo comma, attribuisce alle regioni, d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette (sia nazionali sia regionali), il potere di delimitazione dei confini delle aree contigue all'area protetta, in funzione della completa tutela dell'interesse naturalistico. Dal procedimento di determinazione di tali confini devono

considerarsi esclusi soggetti diversi da quelli menzionati, mancando nella norma un esplicito richiamo, presente invece nel primo comma dello stesso articolo, nel quale si prevede, ai fini della programmazione degli interventi da attuare nell'area contigua, un'intesa tra regione, organismo di gestione ed enti locali interessati. La legge quadro ha infatti distinto i due momenti, escludendo i singoli enti locali interessati dal procedimento di determinazione dei confini, perché in questa fase deve necessariamente prevalere l'interesse naturalistico, condizionato solo dai requisiti di contiguità e di globalità della tutela dell'area protetta. La norma fa comunque obbligo alle regioni di perimetrare le aree contigue d'intesa con gli organismi di gestione delle aree protette, i quali, in quanto tutori dell'interesse naturalistico, possono tranquillamente essere attributari di un potere di iniziativa autonomo nei confronti della regione e dialogare con essa in ordine alla determinazione dei confini, nel procedimento d'intesa o nella conferenza dei servizi. (Cattaneo D. et al., 2001)

3 Il sistema delle aree protette della Regione Lombardia

L'idea di raggruppare idealmente, ma con auspici di fatto molto concreti, le aree protette lombarde in un sistema, ha origini lontane.

E' con la legge regionale n. 86 del 1983 che viene istituito un "Sistema delle Aree Protette Lombarde", che comprende 24 parchi regionali, distinti per tipologia: fluviali, montani, di cintura metropolitana, agricoli e forestali 78 parchi locali di interesse sovracomunale, 65 riserve naturali, 29 monumenti naturali, questa "rete" copre oltre 450.000 ettari di territorio della Lombardia, e rappresenta un patrimonio inestimabile di ricchezze naturali, storiche e culturali, non solo da tutelare, ma da promuovere e comunicare, in quanto bene di ogni cittadino.

All'interno di questo sistema, negli anni, si è progressivamente strutturata un'offerta composta e differenziata di proposte progettuali e servizi legate alle professionalità istituzionali e imprenditoriali esistenti all'interno delle singole aree.

La prima proposta, concreta e strutturata, di offerta coordinata e comune a tutti gli Enti Gestori ha riguardato l'Educazione Ambientale. Gli Enti Gestori hanno assunto così la funzione di "agenzie territoriali" per la promozione dell'educazione e della divulgazione ambientale.

All'interno di questo panorama viene istituito, con sede al Parco Nord Milano, il Centro di Documentazione Regionale A.R.E.A. Parchi, dove sono raccolti, con finalità divulgativa, materiali didattici e informativi sull'Educazione ambientale e le aree protette.

Successivamente, nel 1997, viene avviato il progetto "Sistema parchi - Programma didattico", finalizzato alla diffusione delle opportunità e degli strumenti esistenti nelle aree protette al mondo della scuola. Ma Sistema Parchi, inteso in senso più ampio, non è solo scuola, può e deve diventare una vera e propria rete di opportunità di crescita per i parchi e di sviluppo sostenibile delle aree protette.

Successivamente al Programma didattico, nasce il logo Sistema Parchi, simbolo di identificazione delle Aree protette con una realtà di relazioni, collaborazioni e unità di intenti. Finalmente si arriva ad oggi: sono in atto le procedure di registrazione del marchio, che attesterà di fatto tutte le attività economiche, culturali e progettuali che saranno realizzate nelle aree protette.

(http://www.parchi.regione.lombardia.it/html/01_sezion e.asp?codalbero=1&nomeclassif=Argomento)

3.1 LEGGE REGIONALE 30 novembre 1983, n. 86

La legge regionale in materia di aree protette della Regione Lombardia è di molto antecedente la Legge quadro del 1991. In fase di adeguamento ai sensi della stessa 394/1991 quindi, si sono apportate tutte una serie di modifiche atte ad eliminare i punti in contraddizione con la precedente Lr 86/1983.

3.1.1 Disposizioni generali

Il piano generale delle aree regionali protette di interesse naturale ed ambientale, costituisce il quadro di riferimento per gli interventi regionali di cui al primo comma, e di indirizzo per gli atti di programmazione di livello regionale e locale che riguardino comunque le aree protette ai sensi della presente legge.

L'Art. 1 della 86/1983, definisce i regimi di tutela delle aree protette individuate in:

[...]a) parchi naturali, intesi quali zone aventi le caratteristiche di cui all'Art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), caratterizzate da un elevato grado di naturalità e comunque destinate a funzioni prevalentemente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali; a tali aree si applica la disciplina di cui al titolo III della legge 394/91 e al capo II della presente legge;

b) parchi regionali, intesi quali zone che, costituendo generale riferimento per la comunità lombarda, sono organizzate in modo unitario, con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e

di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;

c) riserve naturali, intese quali zone specificamente destinate alla conservazione della natura in tutte le manifestazioni che concorrono al mantenimento dei relativi ecosistemi;

d) monumenti naturali, intesi quali singoli elementi o piccole superfici dell'ambiente naturale di particolare pregio naturalistico e scientifico, che devono essere conservati nella loro integrità;

e) altre zone di particolare rilevanza naturale e ambientale da sottoporre comunque a regime di protezione.⁵ [...]

Con il secondo comma viene definito che, *“Su aree appartenenti ad uno stesso ambito territoriale compreso nel piano generale delle aree protette possono essere istituiti diversi regimi di tutela.”⁶*

Di conseguenza, è consentita la coesistenza, per esempio, di un parco naturale regionale (con i vincoli e le restrizioni dettate in coerenza con l'Art. 22 della L. 394/91) con un parco regionale (i cui vincoli e criteri di intervento sono definiti dal piano territoriale di coordinamento del parco stesso).

Le aree protette, vengono individuate e classificate con l'Allegato A dell'Art. 2, e modificate o integrate dal consiglio regionale su proposta della giunta, in

⁵ Art. 1, comma 1, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

⁶ Art. 1, comma 2, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

concomitanza con la scadenza del piano regionale di sviluppo.

3.1.2 Strumenti organizzativi e promozionali

Questa sezione si apre (Art. 6) con i criteri per la formazione del **comitato tecnico regionale** e ne individua le competenze:

[...]Compete al comitato:

- proporre la delimitazione di nuove aree protette, anche per l'aggiornamento del piano generale di cui al precedente Art. 1;*
- studiare e proporre programmi di difesa, di gestione e di sviluppo delle aree protette;*
- individuare le componenti naturalistiche da tutelare;*
- proporre criteri per la difesa e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale;*
- coordinare l'attività delle commissioni provinciali e consorziali per l'ambiente naturale di cui al successivo Art. 7;*
- esprimere, quando richiesto, pareri sugli atti di competenza della giunta regionale previsti dalla presente legge.⁷ [...]*

Istituisce (Art. 7), in ogni provincia, la **commissione provinciale e consorziale per l'ambiente naturale** a cui spetta:

- [...]· promuovere lo studio e la valorizzazione delle zone di particolare rilevanza naturale ed ambientale nei modi previsti dal successivo Art. 25;*
- esprimere parere sui piani di gestione delle riserve naturali;*

⁷ Art. 6, comma 4, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

· *esprimere parere sulla delimitazione definitiva e sulle misure di salvaguardia delle riserve naturali. [...]*⁸

Vengono altresì previsti, i **comitati di proposta**:
“Per ciascuna delle aree protette di cui all’allegato A, nelle quali è prevista l’istituzione di un parco regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge è costituito, ove non sia stata ancora approvata dal consiglio regionale la legge istitutiva del parco, un comitato di proposta, nominato dal presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.”⁹[...], con il compito di “elaborare proposte circa l’esatta individuazione delle aree su cui costituire il parco, di avviare studi conoscitivi per la realizzazione del parco stesso, e può proporre alla giunta regionale l’imposizione di vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497¹⁰, nonché l’istituzione di riserve in aree comprese in quelle destinate a parco, in attesa dell’istituzione di quest’ultimo.”¹¹[...]

Particolare attenzione viene rivolta verso le *“[...]iniziative volte al riconoscimento dei valori ambientali e alla conoscenza dell’ambiente naturale, ai fini della sua tutela, gestione e fruizione[...]*”¹² promuovendo i censimenti del patrimonio naturale e ambientale, la raccolta e la valutazione di dati di base sugli elementi naturalistici, la conoscenza della dinamica delle popolazioni animali e vegetali, individuazione di nuove aree di protezione o di nuove misure di tutela.

⁸ Art. 7, comma 6, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

⁹ Art. 8, comma 1, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

¹⁰ LEGGE 29 Giugno 1939, n.1497 “Protezione delle bellezze naturali.”

¹¹ Art. 8, comma 3, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

¹² Art. 9, comma 1, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

Gli enti, le associazioni e i gruppi operanti in tale settore, possono ricevere contributi regionali di cui all'Art. 40 della 86/1983.

Per il personale addetto alla gestione dei parchi e delle riserve naturali sono previsti corsi di formazione e di aggiornamento di cui all'Art. 64 della L.R. 7 giugno 1980, n. 95¹³. Sono inoltre incentivati i corsi di formazione per gli insegnanti di ogni ordine e grado, e l'educazione ambientale con particolare riguardo alle scuole.

¹³ Legge Regionale 7 giugno 1980, N. 95 "Disciplina della formazione professionale in Lombardia". Successivamente abrogata e sostituita con Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia".

3.1.3 Regime delle riserve naturali

Il Titolo II della legge che stiamo approfondendo, inizia l'analisi delle aree regionali protette dalle riserve naturali (Tabella 1). Si è ritenuto di riportare intermente l'Art. 11, data la sua chiarezza nella classificazione delle riserve naturali.

Art. 11.

Classificazione delle riserve naturali.

1. *Le riserve naturali sono classificate, in relazione al rispettivo regime di protezione, nelle seguenti categorie:*

a) riserve naturali integrali, *istituite con lo scopo di proteggere e conservare integralmente e globalmente la natura e l'ambiente e nelle quali è vietata ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, che devono svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve:*

b) riserve naturali orientate, *istituite con lo scopo di sorvegliare e orientare scientificamente l'evoluzione della natura, nelle quali è consentita solamente la continuazione delle attività antropiche tradizionali compatibili con l'ambiente naturale; in esse l'accesso del pubblico è consentito unicamente per fini culturali, secondo specifiche discipline stabilite dai soggetti cui è affidata la gestione delle singole riserve;*

c) riserve naturali parziali, *aventi finalità specifiche – quali botanica, zoologica, forestale biogenetica, geologica, idrogeologica e paesistica – nelle quali sono consentite le attività umane compatibili con le finalità suddette, secondo le discipline stabilite dal piano e dai programmi di cui al successivo Art. 14.*

2. *Nell'ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree classificate nelle diverse categorie di cui al precedente primo comma.*

3. *Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela.*

4. *Nelle aree di rispetto sono consentite le attività umane purché compatibili o rese compatibili con le finalità*

dell'area.

Il regime delle **riserve naturali integrali**, appare decisamente restrittivo, vietando ogni attività antropica diversa dalla ricerca scientifica. Per quanto riguarda le **riserve naturali orientate e parziali** risultano in parte più permissive, consentendo le prime l'accesso al pubblico in modo controllato, le seconde le attività antropiche compatibili con le finalità del parco. S'identificano le **aree di rispetto**, zone atte a creare una separazione meno netta tra le aree normalmente antropizzate e quelle sottoposte a tutela.

Su proposta della giunta regionale, il consiglio regionale delibera l'**istituzione** di una nuova riserva naturale regionale. Con tale delibera istitutiva vengono stabiliti:

"[...]

- a) la delimitazione definitiva della riserva e dell'eventuale area di rispetto;*
- b) la classificazione della riserva fra le categorie di cui al precedente Art. 11;*
- c) il soggetto cui è affidata la gestione della riserva a norma del successivo Art. 13;*
- d) le modalità e i termini per l'elaborazione e l'approvazione del piano della riserva di cui al successivo Art. 14;*
- e) i divieti e i limiti alle attività antropiche nell'ambito della riserva, in rapporto alla classificazione della medesima, specificando quali tra i suddetti divieti e limiti prevalgono su eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici dei comuni interessati;*
- f) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità della riserva.¹⁴"*

¹⁴ Art. 12 comma 3, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

La **gestione** delle riserve è affidata alla provincia o alla comunità montana o ai comuni, singoli o associati, competenti per territorio, ovvero a un consorzio fra gli enti predetti. È compito del soggetto gestore:

- elaborare il piano;
- provvedere alle opere necessarie alla conservazione e al ripristino;
- promuovere e disciplinare le attività scientifiche e didattiche;
- provvedere all'acquisizione delle aree previste dal piano;
- provvedere alla segnaletica e alla vigilanza all'interno del parco.

L'Art. 13 stabilisce inoltre che la gestione delle riserve naturali può essere affidata a istituti scientifici o ad associazioni naturalistiche (affidamento definito con la delibera istitutiva).

All'interno della riserva naturale regionale è **vietata la caccia** come definito dall'Art. 22, comma 6, della legge quadro n.394/1991 (sotto riportato) e dalla L.R. 16 agosto 1993, n.26¹⁵:

6. "Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono

¹⁵ "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'esercizio venatorio".

essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.”

La giunta regionale, in via eccezionale e in deroga al regime proprio della riserva, può autorizzare l'adeguamento o la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.

Il **piano della riserva naturale** (Art.14), che come visto viene elaborato dall'ente gestore, ha lo scopo di:

- determinare le opere necessarie alla conservazione e all'eventuale ripristino dell'ambiente;
- indicare eventuali monumenti naturali e le relative aree di pertinenza;
- stabilire i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva;
- regolamentare le attività antropiche consentite;
- individuare le aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva.

Il piano viene trasmesso alla commissione provinciale o consorziale interessata, che esprime il proprio parere entro 30 giorni, trascorso inutilmente tale termine, vale il silenzio assenso.

Nelle **norme di salvaguardia**, vengono elencati una serie di divieti (Art. comma 2):

[...]

a) di realizzazione di nuovi edifici nonché di interventi su quelli esistenti diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione e dal consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume, se non per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni;

- b) di apertura di nuove strade e di costruzione di infrastrutture in genere;*
- c) di nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o di ampliamento di quelli esistenti;*
- d) di mutamento del tipo di colture in atto necessarie alla difesa ambientale specificamente indicate nella proposta, nonché dell'impianto di pioppeti artificiali o di altre colture arboree a rapido accrescimento, salvo le normali rotazioni agricole;*
- e) di apertura di nuove cave o torbiere, di riattivazione di quelle inattive e comunque di estrazione di materiali inerti;*
- f) di interventi di bonifica di qualsiasi tipo;*
- g) d'impianto di nuovi campeggi liberi o organizzati o di ampliamento di quelli esistenti e di insediamenti turistici di qualsiasi tipo;*
- h) di raccolta o asportazione della flora spontanea;*
- i) di raccolta di fossili, minerali e concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.);*
- j) di interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;*
- k) di introduzione di specie animali o vegetali estranee e comunque di interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;*
- l) di attività venatoria;*
- m) di attività piscatoria;*
- n) di altre attività, anche di carattere temporaneo, specificamente indicate nella proposta, che comportino alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.*

All'interno di questo elenco devono essere scelti e inseriti i divieti, stabiliti in relazione alle caratteristiche di ciascuna riserva, e specificati in occasione della proposta istitutiva di una riserva naturale.

Tabella 1 Elenco delle Riserve Naturali della Regione Lombardia

NOME	TIPOLOGIA	PROVINCIA
Abbazia Acqualunga	Riserva naturale orientata	Pavia
Adda Morta - Lanca della Rotta	Riserva naturale orientata	Lodi, Cremona
Boschetto della Cascina Campagna	Riserva naturale parziale botanica	Bergamo
Boschetto di Scaldasole	Riserva naturale parziale forestale	Pavia
Boschi del Giovetto di Palline	Riserva naturale parziale forestale	Bergamo, Brescia
Bosco de l'Isola	Riserva naturale orientata	Bergamo, Brescia, Cremona
Bosco dei Bordighi	Riserva naturale orientata	Sondrio
Bosco della Marisca	Riserva naturale parziale botanica	Cremona, Brescia
Bosco di Barco	Riserva naturale orientata	Brescia, Cremona
Bosco Ronchetti	Riserva naturale orientata	Cremona
Bosco W.W.F. di Vanzago	Riserva naturale parziale forestale e zoologica	Milano
Complesso Morenico Castellaro Lagusello	Riserva naturale orientata	Mantova
Fontana del Guercio	Riserva naturale parziale biologica	Como
Fontanile Brancaleone	Riserva naturale parziale biologica	Bergamo
Fontanile Nuovo	Riserva naturale parziale biologica	Milano
Garzaia del Bosco Basso	Riserva naturale parziale zoologica	Pavia
Garzaia della Carola	Riserva naturale parziale zoologica	Pavia
Garzaia della Cascina Isola	Riserva naturale parziale zoologica	Pavia
Garzaia della Roggia Torbida	Riserva naturale parziale zoologica	Pavia
Garzaia di Pomponesco	Riserva naturale parziale zoologica	Mantova
Garzaia di Porta Chiossa	Riserva naturale parziale zoologica	Pavia

Garzaia di Villa Biscossi	Riserva naturale parziale zoologica	Pavia
Incisioni Rupestri di Ceto - Cimbergo - Paspardo	Riserva naturale parziale paesistica	Brescia
Isola Boschina	Riserva naturale parziale forestale	Mantova
Isola Boscone	Riserva naturale orientata	Mantova
Isola Uccellanda	Riserva naturale parziale botanica	Cremona, Brescia
Lago di Biandronno	Riserva naturale orientata	Varese
Lago di Ganna	Riserva naturale orientata	Varese
Lago di Montorfano	Riserva naturale parziale biologica	Como
Lago di Piano	Riserva naturale parziale biologica	Como
Lago di Sartirana	Riserva naturale parziale biologica	Lecco
Lanca di Gabbioneta	Riserva naturale orientata	Cremona
Lanca di Gerole	Riserva naturale orientata	
Lanche di Azzanello	Riserva naturale orientata	Cremona
Le Bine	Riserva naturale orientata	Cremona, Mantova
Marmitte dei Giganti	Riserva naturale biomorfologica	Sondrio
Monte Alpe	Riserva naturale biogenetica	
Monticchie	Riserva naturale regionale	Lodi
Naviglio di Melotta	Riserva naturale parziale biologica	Cremona
Palata Menasciutto	Riserva naturale parziale biologica	Cremona
Paluaccio di Oga	Riserva naturale parziale botanica	Sondrio
Palude Brabbia	Riserva naturale orientata	Varese
Palude di Ostiglia	Riserva naturale orientata	Mantova
Palude Loja	Riserva naturale orientata	Pavia

Pian di Spagna - Lago di Mezzola	Riserva naturale orientata	Como, Sondrio
Pian Gembro	Riserva naturale parziale botanica	Sondrio
Piramidi di Postalesio	Riserva parziale geomorfologica e paesistica	Sondrio
Piramidi di Zone	Riserva parziale geomorfologica e paesistica	Brescia
Riserva naturale Valle del Freddo		Bergamo
Riserva Naturale Valsolda		
Riserva Regionale Valpredina		
Riserva Valle Bova	Riserva naturale parziale geologica	Como
Riva orientale del Lago di Alserio	Riserva naturale orientata	Como
Sasso Malascarpa	Riserva parziale geomorfologica e paesistica	Como, Lecco
Sorgente Funtanì	Riserva naturale parziale biologica	Brescia
Sorgenti della Muzzetta	Riserva naturale parziale biologica	Milano
Torbiera del Sebino d'Iseo	Riserva naturale orientata	Brescia
Torbiera di Marcaria	Riserva naturale orientata	Mantova
Val di Mello	Riserva naturale	Sondrio
Vallazza	Riserva naturale orientata	Mantova
Valli del Mincio	Riserva naturale orientata	Mantova
Valli di Bondo	Riserva parziale geomorfologica	Brescia
Valli di S. Antonio	Riserva parziale paesistica	Brescia

3.1.4 Regime dei parchi regionali

Il capo II, regime dei parchi regionali, introduce la **classificazione**, in relazione alle specifiche finalità, conseguenti ai rispettivi caratteri ambientali, in una o più delle seguenti categorie (Art. 16 comma 1):

“ [...]

a) **parchi fluviali**, istituiti per tutelare gli ambienti rivieraschi dei principali corsi d'acqua della regione nei loro tratti pianiziali e pedemontani, con specifico riguardo alla tutela delle zone umide e dei complessi boschivi di ripa, al recupero delle aree degradate ed alla ricostruzione della continuità dell'ambiente naturale lungo l'asta del corso d'acqua, alla difesa dai fenomeni di inquinamento e di degrado ecologico degli ecosistemi fluviali, al consolidamento idrogeologico ed alla regimazione delle acque nel rispetto delle dinamiche naturali del fiume;

b) **parchi montani**, istituiti per tutelare ambienti naturali ed antropici della montagna lombarda, attraverso la conservazione attiva, la protezione ed il recupero degli organismi e degli ecosistemi naturali e seminaturali, nonché di tutti i valori umani, antropologici, sociali e culturali che rivestono particolare importanza ai fini del mantenimento dell'ambiente e della tutela idrogeologica o che costituiscono rilevante testimonianza storica, quale presupposto per la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni umane residenti, con speciale attenzione al sostegno delle attività rurali tradizionali;

c) **parchi agricoli**, destinati al mantenimento ed alla valorizzazione dei tipici caratteri ambientali e paesaggistici delle aree rurali e dei loro valori naturali e seminaturali tradizionali, mediante la salvaguardia, la qualificazione ed il potenziamento delle attività agro-silvo-culturali, in quanto funzionali alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità naturali ed estetiche della campagna, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, alla fruizione educativa, culturale, scientifica e ricreativa;

d) **parchi forestali**, finalizzati alla tutela, al miglioramento ed al potenziamento dei boschi, mediante interventi che ne assicurino la funzione ecologica e l'evoluzione verso un equilibrio naturale tra vegetazione e condizioni ambientali, valorizzandone al contempo le attitudini prevalenti in funzione naturalistica, protettiva, faunistica, paesaggistica, ricreativa e produttiva;

e) **parchi di cintura metropolitana**, intesi quali zone di importanza strategica per l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana, per la tutela ed il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, per la connessione delle aree esterne dei sistemi di verde urbani, per la ricreazione ed il tempo libero dei cittadini, mediante la più efficace gestione del paesaggio, con particolare riguardo alla continuazione ed al potenziamento delle attività agro-silvo-colturali.”

I parchi regionali sono **istituiti** (Art. 16 - bis) con legge regionale, previa consultazione dei comuni e delle comunità montane interessate¹⁶ (Tabella 2). La stessa legge istitutiva stabilisce:

“[...]

a) la delimitazione dell'area finalizzata all'applicazione delle misure di salvaguardia;

b) l'ente cui è affidata la gestione;

c) le modalità e i termini per l'elaborazione delle proposte di piano del parco;

d) le norme di salvaguardia da applicarsi fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale;

e) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, naturalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie economiche interessate alla vita del parco.¹⁷[...]”

La **gestione** dei parchi è affidata a consorzi fra i comuni interessati, alle comunità montane, alle province

¹⁶ Nelle forme previste dall'Art.22, comma 1, lett. a), della legge n.394/91

¹⁷ Art. 16 - bis, comma 1, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

o ai consorzi fra comuni, comunità montane e province. Spetta all'ente gestore, entro i termini stabiliti nella legge istitutiva, formulare la proposta del **piano del parco**. Se entro novanta giorni non viene effettuata la proposta del piano del parco da parte dell'ente gestore, la giunta regionale interviene deliberando *"[...] l'elenco delle opere e degli interventi suscettibili di alterare in modo rilevante l'ambiente del parco, per i quali il rilascio delle concessioni edilizie è soggetto, fino all'adozione del piano del parco, al preventivo parere favorevole della giunta regionale.*^{18"}

All'interno dei confini dei parchi regionali, comunque classificati, sono individuati i parchi naturali. Queste aree a parco naturale, sono disciplinate dal **piano territoriale di coordinamento** (avente effetti di piano paesistico), coordinato con i contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale¹⁹.

Il PTC definisce:

- la zonizzazione del territorio in base all'utilizzo previsto dal relativo regime di tutela;
- l'individuazione delle aree e dei beni da acquisire in proprietà pubblica, anche mediante espropriazione;
- i criteri per la difesa e la gestione faunistica;
- i tempi e le modalità di cessazione delle attività esercitate nel parco, incompatibili con l'assetto ambientale.

¹⁸ Art. 16 - bis, comma 3, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

¹⁹ Art. 16 - ter, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

L'ente gestore attua le previsioni del piano territoriale attraverso un **piano di gestione** che ha validità triennale ed è articolato in programmi attuativi annuali. Definisce:

"[...]

- a) gli interventi necessari per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale ed in particolare quelli afferenti i settori di cui al precedente art. 3, primo comma;*
- b) gli interventi di carattere culturale, educativo, ricreativo e turistico-sportivo per lo sviluppo dell'utilizzazione sociale del parco;*
- c) le previsioni di spesa per l'attuazione del piano e le priorità degli interventi;*
- d) l'acquisto e la collocazione delle tabelle segnaletiche di cui al successivo Art. 32.²⁰"*

L'approvazione del piano territoriale di coordinamento è a carico della Giunta regionale che, entro centoventi giorni dal ricevimento, ne verifica la proposta e ne determina *"[...]le modifiche necessarie anche in relazione alle osservazioni ed alle controdeduzioni pervenute [...]"²¹*. Il piano di gestione del parco è proposto dall'ente gestore e approvato dalla Giunta regionale.

Rientrano inoltre nei compiti dell'ente gestore, approvare i piani attuativi ed i regolamenti d'uso del parco, esprimere pareri alla Regione o agli Enti locali su provvedimenti che riguardano il parco, promuovere l'acquisizione delle aree necessarie al conseguimento delle finalità del parco, promuovere lo studio e la conoscenza dell'ambiente.

²⁰ Art. 17, comma 7, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

²¹ Art. 19, comma 2, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

In caso la gestione sia affidata a consorzi, viene convocato un comitato composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province e delle comunità montane per la predisposizione dello statuto, di un ufficio di presidenza e di una segreteria (Art. 22).

La regione promuove le intese fra gli enti gestori dei parchi, al fine di coordinare l'elaborazione dei piani, la programmazione e l'attuazione degli interventi nei parchi regionali i cui ambiti territoriali siano confinanti.

Tabella 2 Elenco dei Parchi Regionali della Regione Lombardia

NOME	TIPOLOGIA
Parco Adda Nord	Fluviale
Parco Adda Sud	Fluviale
Parco Agricolo Sud Milano	Agricolo, cintura metropolitana
Parco Campo dei Fiori	Forestale, agricolo
Parco dei Colli di Bergamo	Forestale, agricolo
Parco del Mincio	Fluviale
Parco del Monte Barro	Montano
Parco del Monte Netto	Montano
Parco del Serio	Fluviale
Parco della Grigna Settentrionale	Montano
Parco della Pineta di Appiano	Forestale, agricolo
Parco della Valle del Lambro	Fluviale, cintura metropolitana
Parco della Valle del Ticino	Fluviale
Parco dell'Adamello	Montano
Parco dell'Alto Garda Bresciano	Montano
Parco delle Groane	Forestale, cintura metropolitana
Parco delle Orobie Bergamasche	Montano, forestale
Parco delle Orobie Valtellinesi	Montano, forestale
Parco dell'Oglio Nord	Fluviale
Parco dell'Oglio Sud	Fluviale
Parco di Montevecchia e della Valle del Curone	Forestale, agricolo
Parco Naturale Bosco delle Querce	Cintura metropolitana
Parco Nord Milano	Cintura metropolitana
Parco Spina Verde di Como	Forestale, agricolo

3.1.5 Regime dei monumenti naturali e delle zone di rilevanza ambientale

I **monumenti naturali** (Art.24) sono individuati con delibera della Giunta regionale (Tabella 3), sentiti i comuni, le comunità montane e le province interessate. Con la stessa delibera vengono definite le delimitazioni delle aree, indicando anche l'eventuale area di rispetto, i regimi di tutela, le attività consentite e le modalità del loro esercizio. Viene inoltre indicato l'ente che deve provvedere "*[...]alle opere necessarie per la conservazione, l'apposizione delle tabelle segnaletiche, la valorizzazione ed il ripristino dei monumenti naturali, nonché la vigilanza [...]*"²².

Qualora i monumenti naturali rientrino all'interno di un parco o di una riserva naturale, gli stessi saranno individuati rispettivamente all'interno dei piani di cui agli Artt. 14 e 17²³.

Le **zone di particolare rilevanza naturale e ambientale** (Tabella 4), sono tipologie di aree sottoposte a tutela in cui le commissioni provinciali o consorziali per l'ambiente naturale provvedono(Art. 25):

"[...]

- a promuovere l'analisi puntuale del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico;*
- a proporre le aree da destinare a nuove riserve o parchi regionali;*
- a proporre l'individuazione dei monumenti naturali;*
- a indicare gli altri interventi e le misure di tutela per la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente;*
- a proporre criteri per la revisione degli strumenti*

²² Art. 24, comma 5, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

²³ Art. 14 "Piano della riserva naturale"; Art. 17 "Strumenti di pianificazione del parco regionale"

*urbanistici generali, per quanto concerne le zone stesse,
dei
comuni il cui territorio sia anche parzialmente compreso
nelle zone medesime.”²⁴*

²⁴ Art. 25, comma 1, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

Tabella 3 Elenco dei monumenti naturali della Regione Lombardia

Altopiano di Cariadeghe	Bodrio della Ca' de' Gatti
Bodrio della Cascina Margherita	Bodrio delle Gerre
Buco del Frate	Cascate dell'Acquafraggia
Caurga del Torrente Rabbiosa	Funghi di terra di Rezzago
Garzaia della Cascina Notizia	Garzaia della Cascina Villarasca
Garzaia della Rinalda	Garzaia della Verminesca
Garzaia di Celpenchio	Garzaia di Gallia
Garzaia di S.Alessandro	Garzaia di Sartirana
I Lagazzi	Il Baluton
Masso di Arenaria Rossa del Permico	Pietra Lentina
Pietra Luna	Pietra Nairola
Pietra Pendula	Preia Buia
Sass Negher	Sasso Cavallaccio
Sasso di Guidino	Sasso di Preguda
Valle Brunone	

Tabella 4 Elenco delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale della Regione Lombardia

Alto Lago di Como e Alpi Lepontine	Angeloga - Valchiavenna - Valbregaglia
Valgrosina - val Viola	Mortirolo - Aprica
Valli Veddasca Dumentina, Valganna e Marchirolo	Angera - Varese
Monte Orsa	Spina Verde
Medio Olona	Brughiera Comasca
Monte Bisbino - Sasso Gordona	Monte Galbiga
Triangolo Lariano	Moregallo Alpe Alto
San Genesio - Colle Brianza	Pegorino
Isola	Resegone
Legnone - Pizzo Tre Signori - Gerola	Corso Superiore del Fiume Serio
Endine - Iseo	Corso Superiore del Fiume Oglio
Monte Guglielmo	Monte Isola
Franciacorta	Monte Orfano
Caffaro - valle Sabbia	Anfiteatro Morenico del Garda
Sesia	Po
Agogna	Terdoppio - Arbogna
Sud Milano - Medio Lambro	Colline di S. Colombano
Oltrepo Pavese.	

3.1.6 Vigilanza

La **vigilanza** sull'osservanza dei divieti e delle prescrizioni in materia di tutela dell'ambiente parchi, è normata dall'Art. 26. L'incarico è affidato agli enti gestori delle aree protette tramite personale proprio o, nel caso di gestione delle aree da parte di associazioni naturalistiche o da istituti scientifici, all'azienda regionale delle foreste, alle province o alle comunità montane.

In intesa con i comuni, è possibile avvalersi anche del corpo forestale dello stato o del **servizio volontario di vigilanza ecologica** (GEV). Il servizio delle GEV è nato con la L.R. 29 dicembre 1980, n.105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", successivamente abrogato e sostituito con la L.R. 28 febbraio 2005, n.9 "Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica", attualmente in vigore.

Il servizio volontario di vigilanza ecologica è istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura e il territorio, incentivando la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico.

Le GEV svolgono attività di:

- *"[...] informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;*
- *vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, [...] fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa ambientale;*

- *collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;*
- *collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico. [...]"²⁵*

L'aspirante GEV deve possedere dei requisiti, frequentare dei corsi organizzati dalla Regione Lombardia e superare l'esame teorico-pratico.²⁶

3.1.7 Altre disposizioni e norme finanziarie

Segnaletica: i confini dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, sono indicati a cura dell'ente gestore con apposite tabelle. Queste devono essere collocate, in modo visibile, nei punti d'intersezione del perimetro del parco con le strade di accesso e devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.²⁷

Interventi sostitutivi: in caso d'inerzia dell'ente gestore per imminente pericolo per la conservazione dell'ambiente naturale nei parchi, nelle riserve e nei monumenti naturali, la giunta regionale adotta i provvedimenti necessari ed urgenti previsti dalle normative in vigore.²⁸

Indennizzi per danni: sono previsti indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici (greggi) compresi nel territorio del parco naturale. L'ente gestore

²⁵ Art. 1, comma 3, Legge Regionale 28 febbraio 2005, n° 9.

²⁶ Art. 2, comma 1, Legge Regionale 28 febbraio 2005, n° 9.

²⁷ Art. 32, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

²⁸ Art. 33, comma 1, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

è competente per l'erogazione dei contributi e definisce tramite regolamento:

"[...]

- a) le modalità, i tempi e la procedura per la denuncia dei danni;*
- b) le modalità per la verifica e la quantificazione dei danni;*
- c) le condizioni per la concessione degli indennizzi;*
- d) le modalità per la prevenzione dei danni."*²⁹

3.1.8 Parchi locali di interesse sovracomunale

Art. 34

Parchi locali di interesse sovracomunale

"1. La giunta regionale, con propria deliberazione, può riconoscere, su richiesta degli enti locali competenti per territorio, parchi da essi istituiti come parchi locali di interesse sovracomunale.

2. Con successivo decreto, a cui è subordinata la concessione dei contributi di cui al successivo comma, il presidente della giunta regionale o l'assessore delegato determina le modalità di pianificazione e di gestione del parco locale di interesse sovracomunale.

3. Tali parchi sono ammessi ad un piano annuale di contributi per l'acquisizione delle aree, la realizzazione e la gestione del parco."

²⁹ Art. 33-bis, comma 2, Legge Regionale 30 novembre 1983, n° 86.

Tabella 5 Elenco PLIS della Regione Lombardia

Bosco del Rugareto	Parco agricolo La Valletta
Parco Alto Milanese	Parco dei Colli Briantei
Parco dei Fontanili di Capralba	Parco dei Fontanili e dei Boschi
Parco dei Mulini	Parco del Barberino
Parco del Basso Chiese	Parco del Basso Corso del Fiume Brembo
Parco del Basso Mella	Parco del Bosco di Legnano
Parco del Brembiolo	Parco del Brembo e dei Cantoni di Lenna
Parco del Castello dal Verme	Parco del Castello di Verde
Parco del Corno di Predore e Tavernola	Parco del Corridoio Morenico del Basso Garda Bresciano
Parco del Fiume Tormo	Parco del Gelso
Parco del Grugnotorto-Villoresi	Parco del Lago del Segrino
Parco del Lago di Endine	Parco del Lago Moro
Parco del Pianalto di Romanengo e dei Navigli Cremonesi	Parco del Malmera, dei Montecchi e del Colle degli Angeli
Parco del Medio Olona	Parco del Molgora
Parco del Monte Canto e del Bedesco	Parco del Monte Varro
Parco del Lura	Parco del Po e del Morbasco
Parco del Rio Morla e delle Rogge	Parco del Rio Vallone
Parco del Roccolo	Parco del Serio Nord
Parco del Valentino	Parco della Balossa
Parco della Bosca	Parco della Brianza Centrale
Parco della Brughiera Briantea	Parco della Geradadda
Parco della Golena del Po	Parco della Media Valle del Lambro
Parco della Rocca e del Sasso	Parco della Valle del Lambro
Parco dell'Alto Sebino	Parco delle Cascine di Pioltello
Parco delle Collina di San Colombano	Parco delle Colline di Brescia
Parco delle Colline Moreniche-Castiglione	Parco delle Golene Foce Secchia
Parco delle Incisioni Rupestri	Parco delle Strone
Parco delle Valle del Torrente Lura	Parco delle Valli d'Argon
Parco di Ariadello e della Valle dei Navigli	Parco di Fortunago
Parco di Val Pometto	Parco Fontanile San Giacomo

Parco Golenale del Gruccione	Parco Golenale Lungo Po - Ostiglia
Parco La Golena e le sue lanche	Parco le Fologhe
Parco Locale Solferino	Parco Palustre di Lungavilla
Parco Primo Maggio	Parco Rile - Tenore Olona
Parco San Colombano	Parco San Lorenzo
Parco San Tomaso	Parco Val Sanagra
Parco Valle Albano	Parco Valle del Lanza
Parco Valle del Serio Morto	Parco Valle San Martino

4 Il ruolo della Provincia di Brescia nella tutela delle aree protette

La provincia di Brescia, come le altre Province della Regione Lombardia, non ha una competenza specifica in materia di normativa di tutela delle aree protette. Essendo subordinata alla legislazione Nazionale e a quella Regionale, il ruolo che le si attribuisce è di recepimento delle normative sovraordinate. Lo strumento con il quale le Province operano la pianificazione e gestione del territorio, è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Quello attualmente in vigore nella Provincia di Brescia è stato approvato nel 2005 con una variante del 2008-2009.

4.1 Cosa è il PTCP

Il territorio della Provincia di Brescia è stato oggetto di studi sistematici e di progetti di piano a partire dalla entrata in vigore della legge n. 431/85 (Legge Galasso), in attuazione della quale, nel periodo 1987-1990, fu redatto il Piano territoriale paesistico della Provincia.

Il P.T.C. fu impostato nel 1991, subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 142/90 che attribuiva alla Provincia il compito di formare tale strumento urbanistico. La sua redazione ha impegnato i tecnici della Provincia ed un numeroso gruppo di consulenti esterni fino al 1998. Il progetto di PTC non è arrivato alla adozione e non può essere riproposto oggi perché il quadro legislativo e programmatico - europeo, nazionale e regionale - risulta, profondamente mutato.

I contenuti e la stessa efficacia giuridica del PTC, hanno subito profonde e sostanziali modificazioni nell'ultimo decennio.

Innanzitutto il PTC non è più soltanto uno strumento di disciplina dell'uso del suolo che detta ai comuni regole (e vincoli) da seguire e da rispettare nella formazione dei Piani Regolatori. E non è più una "tappa intermedia" nella "successione e cascata" di disposizioni, dal livello nazionale a quello regionale, a quello provinciale, a quello comunale, per arrivare infine alla pianificazione esecutiva, agli interventi ed alla gestione del territorio.

Infatti applicando i principi della sussidiarietà, della concertazione e della partecipazione, il PTCP acquista una sua autonoma fisionomia e diventa lo strumento fondamentale per ricondurre ad unità e coerenza i piani di settore (di competenza statale e regionale), e, soprattutto, esso acquista una sua efficacia complessiva anche intermini di programmazione della spesa (pubblica e privata) e degli interventi di trasformazione del territorio, nel rispetto di finalità ben definite (lo sviluppo sostenibile, la qualità delle città e del territorio, l'uso "creativo" ed attento dei beni culturali ed ambientali), nel quadro definito dalla U.E. attraverso i suoi programmi .

Di conseguenza il "sistema a cascata" tradizionale può essere ormai definitivamente superato: il PTC provinciale diventa lo strumento fondamentale di riferimento per il corretto uso e l'organizzazione del territorio. Esso viene redatto nel rispetto degli indirizzi stabiliti dalla Regione e fissa i limiti che i Comuni

dovranno rispettare nei PRG, non solo in termini normativi, ma soprattutto in termini "operativi", definendo - d'intesa con i Comuni stessi e con le Comunità montane - localizzazione, finanziamento e realizzazione di attività e funzioni di competenza sovracomunale.

Si configurano così due soli livelli di pianificazione urbanistica:

- il livello regionale - provinciale, comprendente i PTC e gli indirizzi regionali: il Piano territoriale regionale risulta dalla sintesi coordinata e concertata, dei PTC delle province.

- il livello comunale, comprendente i PRG (anche se estesi al territorio di più Comuni o coordinati fra loro), i quali dovranno avere una elevata operatività, recuperando gli strumenti del disegno urbano e prevedendo il ricorso ai Piani esecutivi solo in casi di assoluta necessità.

4.1.1 Salvaguardia e ricostruzione degli ecosistemi Art. 70.

La salvaguardia e la ricostruzione degli ecosistemi è finalizzata alla tutela ed al potenziamento degli ecomosaici caratterizzanti il territorio provinciale (intendendo come ecomosaico un insieme definibile spazialmente di unità ecosistemiche potenzialmente collegate sotto il profilo strutturale e/o funzionale nel quale le relazioni interne risultano più evidenti e quindi consentono di separarle da altri insiemi) caratterizzanti il territorio provinciale. Le norme contenute nel presente capo fanno riferimento alla normativa comunitaria,

statale e regionale vigente.

La Provincia promuove attività di studio e ricerca finalizzate alla:

a) conoscenza, conservazione e gestione della piccola fauna, della flora autoctona e degli alberi monumentali;

b) divulgazione delle conoscenze sulle specie animali e vegetali nonché delle relative problematiche di conservazione ai fini della diffusione di una cultura della conservazione del patrimonio naturale.

Il PTCP individua quale azione strategica di livello sovracomunale per lo sviluppo la salvaguardia e la ricostruzione degli ecosistemi l'attuazione della Rete ecologica di cui all'art. 79.

4.1.2 Tutela della fauna selvatica e della flora spontanea Art. 71.

Gli indirizzi del PTCP mirano alla salvaguardia e ricostituzione delle biocenosi faunistiche e floristico/vegetazionali.

La Provincia, con propria deliberazione, approva verifica e aggiorna periodicamente gli elenchi delle specie di flora autoctona protetta in tutto o in parte sul territorio di competenza, in relazione allo stato di conservazione e di diffusione delle specie stesse, dando adeguata diffusione a tali elenchi.

4.1.3 Boschi Art. 73.

Ai sensi della normativa vigente in materia, sono da considerare boschi:

a) le formazioni vegetali, a qualsiasi stadio di sviluppo, di origine naturale o artificiale, nonché i terreni su cui esse sorgono, caratterizzate simultaneamente dalla presenza di vegetazione arborea o arbustiva, dalla copertura del suolo, esercitata dalla chioma della componente arborea o arbustiva, pari o superiore al venti per cento, nonché da superficie pari o superiore a 2.000 metri quadrati e larghezza non inferiore a 25 metri;

b) i rimboschimenti e gli imboschimenti;

c) le aree già boscate, prive di copertura arborea o arbustiva a causa di trasformazioni del bosco non autorizzate.

Sono altresì assimilati a bosco:

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali ed incendi;

c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.

Il piano d'indirizzo forestale costituisce uno strumento di analisi e d'indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra la pianificazione forestale e la pianificazione

territoriale.

Il PTCP recepisce i piani di indirizzo forestale predisposti dalla stessa provincia, dalle comunità montane e dagli enti gestori dei parchi per i territori di competenza.

4.1.4 Siepi, filari, fasce tampone boscate Art.74.

Ai fini del PTCP si definiscono:

- siepi, le strutture vegetali plurispecifiche ad andamento lineare, con distanze di impianto irregolari che possono essere costituite con specie arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale locale;

- filari, le formazioni vegetali ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composte da specie arboree;

- fasce tampone boscate, le aree a sviluppo lineare coperte da vegetazione arboreo- arbustiva decorrenti lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua drenanti acque dal territorio limitrofo, realizzate con specie appartenenti al contesto floristico e vegetazionale locale con particolare attitudine alla captazione degli inquinanti.

La presenza sul territorio, in particolare quello pianiziale, degli elementi sopra descritti è considerata fondamentale ai fini della salvaguardia e tutela della biodiversità, oltre che per il mantenimento e la valorizzazione del paesaggio.

Il PTCP, attraverso la Rete ecologica provinciale, persegue l'obiettivo di mantenimento e potenziamento di siepi, filari e fasce tampone boscate.

Il Comune, all'interno dei propri strumenti di pianificazione, regola la gestione di siepi, filari e fasce tampone boscate.

4.1.5 Alberi di interesse monumentale Art.75.

Sono alberi monumentali gli alberi che possiedono eccezionali caratteristiche morfologiche rispetto alla specie, quali la longevità, le dimensioni ragguardevoli ed al di sopra delle soglie minime di accrescimento previste per classi di età, il portamento e la forma peculiare, determinate anche dalle particolari condizioni di accrescimento in natura, nonché la rarità botanica, anche in riferimento a specie relitte o ad esemplari cresciuti in particolari stazioni o al di fuori del loro areale. I menzionati aspetti di carattere botanico e naturale possono accompagnarsi a caratteristiche che attengono alle interazioni uomo-ambiente con particolare riferimento ai valori delle tradizioni locali.

Possono essere alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali; filari ed alberate di particolare pregio, ivi compresi quelli situati nei centri urbani; gli alberi inseriti in particolari complessi architettonici quali ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

La Provincia, nel rispetto della normativa vigente, promuove la tutela, la conoscenza e la valorizzazione di

tali esemplari. A tal fine viene predisposto un apposito elenco degli esemplari di interesse monumentale che potrà essere aggiornato periodicamente senza che questo costituisca variante del PTCP.

Gli strumenti di pianificazione comunale dovranno individuare sul territorio di competenza la presenza dei singoli esemplari e prevedere la loro tutela ai sensi della normativa vigente.

4.1.6 Aree umide comunque definite Art. 76.

Ai sensi della vigente normativa, le aree umide comunque definite non possono essere danneggiate o distrutte. La Provincia promuove la conoscenza, la tutela e la valorizzazione di tali aree.

Le aree umide planiziali, costituiscono una prima parziale rappresentazione dell'insieme delle aree presenti sul territorio provinciale. Tale rappresentazione potrà essere periodicamente aggiornata senza che questo costituisca variante del PTCP.

4.1.7 Il sistema delle Aree protette Art. 77.

Il sistema delle Aree protette è individuato nel PTCP (Allegati Fig.1) attraverso gli Istituti di tutela previsti dalla normativa vigente in materia ed è costituito dall'insieme di:

- Parchi nazionali (Tabella Allegati A)
- Parchi naturali regionali (Tabella Allegati B)
- Riserve naturali (Tabella Allegati C)
- Parchi regionali (Tabella Allegati B)
- Monumenti naturali (Tabella Allegati E)

Il PTCP, al fine di migliorare le relazioni ecologiche tra gli elementi del sistema delle Aree protette, individua e promuove l'attuazione di idonee connessioni tra le diverse Aree tramite il progetto di Rete ecologica provinciale.

4.1.8 Rete Natura 2000 Art. 78.

L'insieme dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) costituisce la rete ecologica di livello continentale denominata Rete Natura 2000, così come definita dalle direttive comunitarie 92/43/CEE "Habitat" e 79/409/CEE "Uccelli".

Il PTCP, attraverso la Rete ecologica, interconnette funzionalmente gli elementi areali di Rete Natura 2000.

Ai sensi della vigente normativa in materia, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei Siti di Rete natura 2000 ed attivare idonea procedura di valutazione d'incidenza dei piani e dei progetti che non siano direttamente connessi alla gestione degli habitat e delle specie caratterizzanti i Siti.

I siti di Rete natura 2000 della Provincia di Brescia sono gestiti dagli enti gestori individuati dalle delibere regionali di riferimento. La Provincia di Brescia gestisce direttamente, congiuntamente alla Provincia di Sondrio, il SIC IT2040024 "da Belvedere a Vallorda".

In tale ambito trovano attuazione i criteri per l'applicazione della procedura semplificata di Valutazione di Incidenza o l'esclusione dalla procedura di Valutazione

di Incidenza di interventi di limitata entità di cui alla d.g.p.124/2008.

4.1.9 Rete ecologica provinciale Art. 79.

In coerenza con i contenuti della Rete Ecologica Regionale (RER) la Rete ecologica provinciale è di tipo polivalente. In tal senso deve essere considerata come occasione di riequilibrio dell'ecosistema complessivo, sia per il governo del territorio ai vari livelli, sia per molteplici politiche di settore che si pongano anche obiettivi di riqualificazione e ricostruzione ambientale.

Obiettivi della Rete ecologica sono:

- il consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica, attraverso la tutela e la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico;

- il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità;

- l'individuazione delle azioni prioritarie per i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica, attraverso la realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all'efficienza della Rete, anche in risposta ad eventuali impatti e pressioni esterni;

- l'offerta di uno scenario ecosistemico di riferimento ed i collegamenti funzionali per l'inclusione dell'insieme dei SIC e delle ZPS nella Rete Natura 2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE), in modo da poterne garantire la coerenza globale;

- il mantenimento delle funzionalità naturalistiche

ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e regionali, anche attraverso l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto a queste ultime;

- la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per gli aspetti ecosistemici, e più in generale l'identificazione degli elementi di attenzione da considerare nelle diverse procedure di valutazione ambientale;

- l'articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di livello locale (comunali o sovracomunali);

- la limitazione del "disordine territoriale" e il consumo di suolo contribuendo ad un'organizzazione del territorio provinciale basata su aree funzionali, di cui la rete ecologica costituisce asse portante per quanto riguarda le funzioni di conservazione della biodiversità e di servizi ecosistemici.

La Rete ecologica è stata definita sulla base della suddivisione del territorio provinciale in ecomosaici strutturanti, dove per ecomosaico si è inteso un insieme definibile spazialmente di unità ecosistemiche potenzialmente collegate sotto il profilo strutturale e/o funzionale nel quale le relazioni interne risultano più evidenti e quindi consentono di separarle da altri insiemi.

Al fine di dare attuazione ai contenuti della Rete ecologica la stessa è stata suddivisa in ambiti funzionali.

I Comuni individuano la Rete Ecologica Comunale

nel Piano di Governo del Territorio (PGT).

La realizzazione del progetto di rete ecologica a livello locale deve prevedere:

- il recepimento delle indicazioni di livello regionale e di quelle di livello provinciale, nonché il loro adattamento alla scala comunale

- il riconoscimento degli ambiti e degli habitat di valore (presenti e di progetto) che dovrà essere sottoposto a un regime di tutela o comunque ad una destinazione d'uso dei suoli specifica al fine di garantirne la sua conservazione e una corretta trasformazione nel tempo anche sotto il profilo della funzionalità dell'ecosistema;

- la definizione delle concrete azioni per attuare il progetto della rete ecologica, la loro localizzazione, le soluzioni che ne consentono la realizzazione (ad esempio attraverso l'acquisizione delle aree, o accordi mirati con i proprietari), la quantificazione dei costi necessari per le differenti opzioni;

- la precisazione degli strumenti per garantirne la sostenibilità economica (introducendo i meccanismi di perequazione, compensazione e le possibili forme di convezioni per la realizzazione di interventi).

4.1.10 Beni paesaggistici Art. 85.

Sono i beni paesaggistici individuati ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004 (artt. 136, 142 e 157), ovvero:

- I territori contermini ai laghi, compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di

battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

- i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua, secondo le disposizioni regionali e le relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna;

- le montagne, per la parte eccedente i 1600 metri sul livello del mare;

- i ghiacciai e i circhi glaciali;

- i Parchi e le Riserve nazionali e regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

- i territori coperti da foreste e da boschi e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;

- le zone gravate da usi civici ed interessate da Università agrarie, che coincidono in buona parte con le aree boscate;

- le zone umide;

- le zone d'interesse archeologico;

- zone assoggettate in virtù di specifico atto normativo e/o provvedimento amministrativo, ed in particolare le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

I comuni provvederanno, in sede di redazione del

proprio PGT o di adeguamento al PTCP, a verificare l'individuazione dei beni tutelati ed eventualmente ad aggiornare la cartografia in coerenza con quanto definito nella disciplina regionale per lo scambio dei dati Regione - Comune.

La Provincia, all'interno delle proprie competenze promuove, in accordo con i comuni interessati, l'identificazione dei territori di valenza paesaggistica meritevoli di tutela e ne propone il riconoscimento alla Regione

4.1.11 Gli ambiti di elevata naturalità Art. 86.

Sono gli ambiti di elevata naturalità così come definiti dall'art. 17 comma 2 del PTPR. Di seguito si elencano gli obiettivi della loro istituzione:

a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi;

b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;

c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;

d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente;

e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazioni provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito

un processo di degrado ed abbandono.

Il PTCP non precisa alla propria scala i confini degli ambiti di elevata naturalità demandandone il riconoscimento agli strumenti urbanistici comunali, loro varianti e adeguamenti al PTCP ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art.17 del PTPR.

4.1.12 Ambiti di contiguità ai Parchi Regionali Art. 87.

Sono gli ambiti di contiguità al Parco Regionale dell'Oglio Nord, di cui all'art.18 del PTPR.

L'obiettivo è la coerenza delle prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco con le previsioni circa le aree esterne. La disciplina paesistica di detti ambiti è demandata al Piano territoriale di coordinamento del Parco Oglio Nord, ai sensi del medesimo art.18 del PTPR.

4.1.13 La rilevanza paesaggistica Art. 91.

In coerenza con gli indirizzi per i contenuti paesaggistici del PTCP e i contenuti del PTPR si riconoscono gli ambiti ed elementi di rilevanza paesistica regionale e provinciale.

Si riconoscono di rilevanza paesistica provinciale le seguenti componenti identificative, percettive e valorizzative del paesaggio:

1) Ambiti connotati dalla presenza di fattori fisico-ambientali e/o storico culturali che ne determinano la qualità nell'insieme. Tali ambiti svolgono un ruolo

essenziale per la riconoscibilità del sistema dei beni storico-culturali e delle permanenze insediative, nonché per la salvaguardia di quadri paesistici d'elevata significatività.

2) Contesti di rilevanza storico-testimoniale (ambiti della riconoscibilità di luoghi storici)

3) Luoghi caratterizzati da beni storici puntuali (landmarks)

4) Punti panoramici

5) Visuali panoramiche

6) Sentieri (in coerenza con il piano sentieristico provinciale e con le realizzazioni e/o progetti di piste ciclo-pedonali in corso)

7) Itinerari di fruizione paesistica

8) Aree protette (parchi, riserve, monumenti naturali) e P.L.I.S. istituiti

9) Aree protette e P.L.I.S. di progetto, finalizzati all'estensione e connessione del sistema ambientale e paesistico provinciale.

Il Comune verifica, aggiorna e specifica, gli ambiti e gli elementi di rilevanza paesaggistica e detta le disposizioni per la loro tutela e valorizzazione. Tali indicazioni dovranno garantire la coerenza morfologica e tipologica degli interventi previsti rispetto alle preesistenze fisico-ambientali e storico-culturali verificate in un ampio e significativo contesto.

La Provincia promuove programmi d'intervento finalizzati alla tutela e alla valorizzazione di ambiti, sistemi e elementi di rilevanza paesaggistica anche in coordinamento con altri soggetti pubblici e privati.

4.2 La competenza provinciale in materia di PLIS

L'art. 34 della Legge regionale 30 novembre 1983, n.86 sulle aree protette ha introdotto, accanto a parchi regionali, parchi naturali, riserve naturali, monumenti naturali e aree di particolare rilevanza naturale e ambientale, la figura dei Parchi Locali di Interesse sovracomunale (PLIS). Essi rivestono una grande importanza strategica nella politica di tutela e riqualificazione del territorio; infatti si inquadrano come elementi di connessione e integrazione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale e permettono la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree degradate urbane, la conservazione della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale. Nella fascia montana del territorio regionale lombardo, l'istituzione dei PLIS costituisce inoltre un'occasione per conservare e valorizzare aree di riconosciuto valore ambientale e naturalistico.

Con la delibera di Giunta 1 ottobre 2001 n.7/6296, "Delega alle Province delle funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale di cui all'art. 34 della L.R. 30 novembre 1983, n.86", la Regione delega alle Province il riconoscimento di PLIS, ai parchi istituiti dalle comunità locali che ne abbiano i requisiti.

Questa delibera, è stata successivamente sostituita dall'attuale D.g.r. 12 dicembre 2007 n.8/6148 "Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse

Sovracomunale.”

L’istituzione di un PLIS è diretta espressione della volontà locale, che si concretizza nella definizione degli obiettivi di tutela, valorizzazione e riequilibrio territoriale, nonché nella perimetrazione dell’area destinata a parco all’interno dello strumento di pianificazione urbanistica dei Comuni interessati e nella definizione della forma di gestione. Alle comunità locali, è quindi attribuita l’iniziativa e la conseguente decisione di istituire, mantenere e gestire il parco.

Il riconoscimento di PLIS da parte della Provincia (Tabella Allegati D), che avviene solo in presenza dell’interesse sovracomunale accertato, è il presupposto per l’adozione del provvedimento che fissa le modalità di pianificazione e di gestione e quindi, il diritto all’assegnazione dei contributi.

Conclusioni

La Regione Lombardia anticipò, in materia di normativa per la protezione delle aree protette, la giurisprudenza statale. Nel 1983 legiferò una legge regionale per l'istituzione e la gestione delle aree protette, che subì in seguito modificazioni di adeguamento alla Legge quadro n.394/1991.

Oggi, l'impegno della Regione Lombardia su questo tema continua con un nuovo documento in via di elaborazione, il **PRAP**.

Il PRAP (Piano Regionale delle Aree Protette) costituisce l'atto fondamentale d'indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria regionale in materia, di Aree protette nonché l'atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori. Il PRAP ha l'obiettivo di indicare contenuti, impegni e scadenze di un lavoro indirizzato a migliorare le capacità di gestione e l'efficienza delle attività di ciascun ente gestore, di innalzare il livello di partecipazione alle decisioni da parte delle comunità locali, di rendere ancora più trasparenti i percorsi decisionali, di incrementare le relazioni con le altre istituzioni per l'applicazione di attività di sviluppo sostenibile.

Le attività di analisi e di elaborazione del PRAP hanno avuto inizio nel 2008 e si concluderanno entro la fine del 2009.

Il progetto di istituire un Piano Regionale delle Aree Protette nasce con una fondamentale e imprescindibile

finalità: tutelare la biodiversità, vera e propria tematica trasversale che deve coinvolgere, in un approccio multidisciplinare, tutte le attività che incidono, con i loro effetti, sul territorio lombardo. Il PRAP costituisce un passo basilare che sostiene l'operato delle Aree protette, partendo dal presupposto che sia necessario pensare ad un "sistema" coordinato delle stesse, che renda organica e armonica la loro gestione.

Gli obiettivi del PRAP, in sintesi, sono:

- sviluppare una visione condivisa delle linee strategiche e degli obiettivi per la conservazione e la valorizzazione del sistema delle Aree Regionali Protette, in raccordo alla Rete Ecologica Regionale;
- orientare le scelte politiche in uno scenario socio economico mutevole;
- coordinare il sistema regionale Aree protette con gli omologhi sistemi internazionale, nazionale e extraregionale;
- diffondere la consapevolezza dell'inscindibilità di conservazione e sviluppo;
- attuare gli obiettivi naturalistico-ambientale del PTR;
- definire gli obiettivi specifici per tipologie di aree e di singole Aree protette;
- individuare le nuove Aree protette in relazione alla Rete Ecologica Regionale;
- definire gli indicatori per il monitoraggio degli obiettivi e degli assi di intervento previsti;
- promuovere la capacità progettuale e gestionale in collaborazione con gli *stakeholders*.

Ad oggi, Regione Lombardia e Fondazione Lombardia per l'Ambiente, stanno lavorando alla versione definitiva del documento finale del PRAP.

Lo stesso vale per la Provincia di Brescia, che attraverso lo strumento di pianificazione che abbiamo visto, opera in campo di tutela delle aree protette a livello locale. Il PTCP adottato dalla Provincia di Brescia nel 2005, ha subito modificazioni nel marzo 2009, ed è ora in via di approvazione definitiva.

Allegati

Tabella Allegati-A: Elenco Parchi Nazionali della Provincia di Brescia

PARCHI NAZIONALI		
	NOME	ENTE GESTORE
1	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	Consorzio del Parco Nazionale dello Stelvio

Tabella Allegati-B: Elenco dei Parchi Regionali della Provincia di Brescia

PARCHI REGIONALI		
	NOME	ENTE GESTORE
1	PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO	Comunità Montana Parco Regionale dell'Adamello
	PARCO NATURALE DELL'ADAMELLO	Comunità Montana Parco Regionale dell'Adamello
2	PARCO REGIONALE ALTO GARDA BRESCIANO	Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
3	PARCO REGIONALE DELL'OGLIO NORD	Consorzio di gestione del Parco Oglio Nord
4	PARCO REGIONALE DEL MONTE NETTO	Consorzio tra i Comuni di Capriano del Colle, Flero e Poncarale

Tabella Allegati-C: Elenco delle riserve naturali regionali della Provincia di Brescia

RISERVE NATURALI REGIONALI		
	NOME	ENTE GESTORE
1	BOSCO DI BARCO	Consorzio di gestione del Parco Oglio Nord
2	ISOLA UCCELLANDA	Consorzio di gestione del Parco Oglio Nord
3	BOSCO DELL'ISOLA	Consorzio di gestione del Parco Oglio Nord
4	BOSCO DELLA MARISCA	Consorzio di gestione del Parco Oglio Nord
5	BOSCHI DEL GIOVETTO DI PALLINE	ERSAF uf. di Breno
6	SORGENTE FUNTANÌ	Comune di Vobarno
7	INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO, PASPARDO	Consorzio Incisioni Rupestri di Ceto/Cimbergo/Paspardo
8	VALLE DI BONDO	Comunità Montana Alto Garda Bresciano
9	PIRAMIDI DI ZONE	Comune di Zone
10	VALLI DI S. ANTONIO	Comune di Corteno Golgi
11	TORBIERE DEL SEBINO	Consorzio per la gestione della Riserva Naturale Torbiere del Sebino


Tabella Allegati-D: Elenco PLIS della Provincia di Brescia

PARCHI LOCALI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE		
	NOME	ENTE GESTORE
1	PARCO DEL BARBERINO	Comune di Cividate Camuno
2	PARCO DEL BASSO CHIESE	Comune di Remedello
3	PARCO DEL BASSO MELLA	Comune di Pralboino
4	PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA	Comune di Brescia, Ufficio di coordinamento del Parco delle Colline
5	PARCO DEL LAGO MORO	Comune di Angolo Terme
6	PARCO DELLO STRONE	Consorzio del PLIS del Fiume Strone
7	PARCO DELLA ROCCA DEL SASSO	Comune di Manerba del Garda
8	PARCO DEL CORRIDOIO MORENICO DEL BASSO GARDA BRESCIANO	Comune di Desenzano del Garda

Tabella Allegati-E: Elenco dei monumenti naturali della Provincia di Brescia

MONUMENTI NATURALI		
	NOME	ENTE GESTORE
1	ALTOPIANO DI CARIADEGHE	Consorzio per la gestione del Monumento Naturale "Altopiano di Cariadeghe"
2	BUCO DEL FRATE	Comune di Prevalle
3	MASSO DI ARENARIA ROSSA DEL PERMICO (IN BAGOLINO)	Comunità Montana Valle Sabbia
4	IL BALUTON	Comune di Provaglio d'Iseo

Figura 1: Le aree protette della Provincia di Brescia. Fonte Provincia di Brescia



Bibliografia

AA.VV. 2004. *Le guide di parchi e riserve naturali. "Il Vademecum delle aree protette - Lombardia"*. Milano: il Verde Editoriale Srl.

Andreani L. 1983. *Regioni e parchi naturali*. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore.

Brenga M. 2002. *L'ambiente per tutti*. Regione Lombardia - Qualità dell'Ambiente.

Canu A. 1994. *Italia protetta. Guida completa alle aree naturali protette del nostro paese*. Milano: Le Guide di Airone - Giorgio Mondadori & Associati Editori S.P.A.

Cattaneo D., Mazzucco S., Soldatini C., Venuda M. 2001. *Aree protette: linee comuni di gestione*. 162-185 Padova: Università di Padova - Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali.

Ceruti G. 1996. *Aree Naturali Protette*. Milano: Editoriale Domus.

Daclon C.M. 1990. *La politica per le aree protette*. Rimini: Maggioli editore.

Ferrucci N. 2006. *Lezioni di diritto forestale e ambientale*. 141-155 Padova: Cleup sc - Coop. Libreria Editrice Università di Padova.

Frattini S. 2008. *Zone umide della pianura bresciana e degli anfiteatri morenici dei laghi d'Iseo e di Garda (Provincia di Brescia, Regione Lombardia)*. Brescia: Museo Civico di Scienze Naturali Brescia.

Gambino R. 1991. *I parchi naturali. Problemi di esperienze di pianificazione nel contesto ambientale*. Roma: la Nuova Italia Scientifica.

Masini S. 1997. *Parchi e riserve naturali. Contributo ad una teoria della protezione della natura*. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore.

Moschini R. 1992. *La legge quadro sui parchi*. Rimini: Maggioli editore.

Pranzini E. e Valdrè G. 1991. *La gestione dei parchi e delle aree protette*. Roma: Edizioni delle autonomie.

Viola F. 1988. *Pianificazione e gestione dei parchi naturali*. Milano: Istituto Nazionale per il Verde Territoriale.

Viola F. 1992. *Sui parchi e sulle aree protette*. 30-31 Padova: Regione del Veneto - Veneto Agricoltura.

Odografia

www.regione.lombardia.it

www.parks.it

<http://www.provincia.brescia.it/portal/page/portal/provincia>

www.comune.brescia.it

<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/geoportale>

<http://www.legambiente.eu/>

<http://www.tesionline.it/default/index.asp>

<http://www.infopoint.it/burlnew/home/home.aspx>

<http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx>

<http://www.parchi.regione.lombardia.it/html/index.asp>